

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE**

**Adeguamento del
Sistema di *Governance* aziendale
alla prevenzione
dei reati ex D.Lgs. 231/2001**

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO DAL CDA
5.1	10.02.2010	Prima emissione	30.09.2009
5.6.1	16.12.2011	Varie integrazioni ed introduzione dei Reati Ambientali e Reati di Riciclaggio e Ricettazione di denaro	16.12.2011
5.6.2	23.05.2014	Varie integrazioni sui reati ambientali(sistri), corruzione fra privati, impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare	23.05.2014
5.6.3	20.03.2015	Varie integrazioni sui reati di associazione a delinquere, criminalità organizzata, scambio elettorale politico mafioso, delitti contro la personalità individuale.	20.03.2015
5.6.4	25.05.2016	Varie integrazioni sui reati di falsità in monete, delitti contro l'industria e il commercio, violazione diritti d'autore e reati di dichiarazioni a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, e gli Ecoreati.	25.05.2016

INDICE

DEFINIZIONI	9
PARTE GENERALE	11
1. INTRODUZIONE	11
1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO	11
1.2 IL CATALOGO DELLE SANZIONI.....	15
1.3 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	16
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	18
2.1 REVET S.P.A. E IL SETTORE DI RIFERIMENTO	18
2.2 FUNZIONE DEL MODELLO	19
2.3 STRUTTURA DEL MODELLO	20
2.4 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO.....	21
2.5 L'APPROCCIO METODOLOGICO E LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO.....	22
2.6 CONCLUSIONI.....	26
3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ...	27
3.1 PREMESSA	27
3.2 PIANO DI COMUNICAZIONE VERSO I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	28

3.3 PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO I DIPENDENTI
28

3.4 PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO I COLLABORATORI ESTERNI 30

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 31

4.1 LA DISCIPLINA NORMATIVA 31

4.2 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... 31

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE..... 34

5.1 IL SISTEMA DISCIPLINARE: PRINCIPI GENERALI..... 34

5.2 TIPOLOGIE SANZIONATORIE E CRITERI DI COMMISURAZIONE... 36

5.3 SANZIONI APPLICABILI AI SOGGETTI SOTTOPOSTI 37

5.4 SANZIONI APPLICABILI AI SOGGETTI "APICALI" 39

5.5 MISURE APPLICABILI NEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI..... 41

5.6 IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI..... 42

5.7 ENTRATA IN VIGORE 43

PARTE SPECIALE 45

1. INTRODUZIONE..... 45

PARTE SPECIALE I..... 46

– Reati nei rapporti con la P.A. –..... 46

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... 46

2.1 NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO..... 46

2.2 TIPOLOGIA DI REATI.....	49
3. PRINCIPI GENERALI E PRESCRIZIONI PROCEDURALI	52
3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	52
3.2 IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE INTERNO	54
3.3 VERIFICABILITÀ DEI RAPPORTI CON LA P.A.	55
3.4 IDONEITÀ DEI SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON LA P.A.	55
4. LE AREE DI RISCHIO.....	57
4.1 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.: LE AREE A RISCHIO DIRETTO	57
4.2 LE AREE A RISCHIO INDIRETTO.....	65
5. ALTRI PROCESSI SENSIBILI.....	68
5.1 LINEE GUIDA IN TEMA DI AFFIDAMENTI. GESTIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI.....	68
PARTE SPECIALE II.....	70
– Reati Societari –.....	70
6. I REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER D. LGS. 231/2001	70
6.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	70
6.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	74
6.3 PRESCRIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	75
7. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	78

7.1 PREMESSE.....	78
7.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.....	79
7.3 APPROVAZIONE DEL BILANCIO	80
7.4 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE.....	81
7.5 OPERAZIONI CONTABILI	82
7.6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE.....	83
PARTE SPECIALE III.....	85
– I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro –	85
8. REATI EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001	85
8.1 PREMESSA	85
8.2 TIPOLOGIA DI REATI.....	87
8.3 AREE A RISCHIO	89
8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	91
9. CONTROLLI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO	93
9.1 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	93
9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	102
PARTE SPECIALE IV	104
– I reati informatici –	104
10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	104
10.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	104

10.2 PROCESSI SENSIBILI	107
10.3 PRESCRIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	108
10.4 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE.....	110
PARTE SPECIALE V	112
– I reati di riciclaggio –.....	112
11. REATI DI RICETTAZIONE , RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' ILLECITA.....	112
11.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	112
11.2 PROCESSI SENSIBILI	114
11.3 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE.....	114
PARTE SPECIALE VI	115
– I reati ambientali –.....	115
12. REATI AMBIENTALI.....	115
12.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	115
12.2 PROCESSI SENSIBILI	127
12.3 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE.....	127
PARTE SPECIALE VII	129
– Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –.....	129
13. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	129
13.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	129
13.2 PROCESSI SENSIBILI	130

13.3 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE.....	130
PARTE SPECIALE VIII	132
– Reati di Criminalità Organizzata –	132
14. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	132
14.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	132
14.2 PROCESSI SENSIBILI	137
14.3 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE.....	137
PARTE SPECIALE IX.....	141
– Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti contro l'industria e il commercio; violazione diritto d'autore –	141
15. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE	141
15.1 TIPOLOGIA DI REATI	141
15.2 PROCESSI SENSIBILI	149
15.3 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE.....	149
PARTE SPECIALE X.....	151
– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –	151
16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	151
16.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	151
16.2 PROCESSI SENSIBILI	152

16.3 PRESCRIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE	152
DOCUMENTI ALLEGATI	153
ALLEGATO 1: REGOLAMENTO PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA;	153
ALLEGATO 2: CODICE ETICO;	153
ALLEGATO 3: ELENCO DEI REATI E DELLE SANZIONI AI SENSI DEL D.LGS 231/2001;	153
ALLEGATO 4: DECRETO LEGISLATIVO 231/2001;	153
ALLEGATO 5: SISTEMA DISCIPLINARE;	153

DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni adoperate:

- **“Area/Funzione/Unità”**: unità organizzativa interna alla Società le cui attività principali sono sinteticamente indicate nell’organigramma;
- **“Apicali”**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **“As is Analysis”**: analisi dello stato di “governance” societario antecedente all’intervento del D. Lgs. 231/2001;
- **“D.Lgs. 231/01”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Destinatari”**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè gli Apicali ed i Sottoposti;
- **“Esponenti aziendali”**: i soggetti che agiscono, nel rapporto con i terzi, per conto di Revet;
- **“Gap Analysis”**: analisi delle lacune – rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 – riscontrate nell’organizzazione aziendale;
- **“Incarichi”**: gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo (es: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro) ;

- **“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, “Modello”, “MOG”**: l’insieme della disciplina contenuta nel presente documento;
- **“Organismo di Vigilanza”, “OdV”**: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **“Partner”**: le controparti contrattuali di Revet, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la società nell’ambito dei processi sensibili;
- **“Revet”**: Revet S.p.A.;
- **“Reato/i 231”**: uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 25 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies e 25 octies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti “reati-presupposto”);
- **Sistema Disciplinare**: il Sistema Disciplinare adottato da Revet S.p.A., che costituisce parte integrante del Modello;
- **“Sottoposti”**: i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di coloro che appartengono ai vertici aziendali.
- **Terzi**: tutti i soggetti esterni a Revet S.p.A.

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato
 - 1.2 Il catalogo delle sanzioni
 - 1.3 Le Linee Guida di Confindustria
-

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato

In ottemperanza agli obblighi previsti da alcune Convenzioni internazionali già da tempo ratificate dall'Italia (le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997), con la legge 29 settembre 2000, n. 300 il Governo è stato delegato a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della citata legge delega, pertanto, è stato emanato il Decreto, intitolato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, che è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

In tal modo, il Legislatore, superando il tradizionale e consolidato principio *"societas delinquere non potest"*, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli Enti dipendente dal reato posto in essere dalla persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

In altri termini, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati agli artt. 24 e ss. del Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto criminoso si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi previsti dal Decreto –

anche la responsabilità “amministrativa” della Società (invero, sul piano pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale).

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto, i soggetti destinatari della normativa in commento (di seguito anche gli “Enti”) sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

mentre ne sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Ciò posto, gli Enti rispondono dei reati commessi dai soggetti di seguito indicati, qualora sussistano contestualmente i seguenti **tre requisiti**:

1) Requisito soggettivo

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto, i reati devono essere stati commessi da: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. “**soggetti in posizione apicale**” o “**vertici**”); soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente (c.d. “**soggetti sottoposti**”).

La distinzione tra apicali e sottoposti riveste indubbia rilevanza, in quanto, a seconda del soggetto che commette il reato – come meglio esplicitato *infra* – la responsabilità dell’Ente viene diversamente modulata.

2) Requisito oggettivo

Ai fini dell’imputazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica, il reato deve essere commesso dai soggetti indicati al citato art. 5, comma 1 del Decreto, **nell’interesse o a vantaggio dell’Ente**.

Conseguentemente, laddove la persona fisica abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell’Ente, posto che l’assenza del criterio oggettivo dell’ “interesse” o del “vantaggio” dell’Ente è indice della mancanza di collegamento finalistico dell’azione della persona fisica con l’organizzazione d’impresa.

3) Tipologie di reati tassativamente indicati

La responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto viene in rilievo esclusivamente in presenza della commissione di uno o più **reati specificamente indicati** nel capo I, sezione III, agli articoli 24 e ss. del Decreto (c.d. "reati-presupposto").

Più analiticamente, i reati previsti oggi dal Decreto sono i seguenti:

- **indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico** (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- **concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- **reati societari** (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- **abusi di mercato** (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);
- La legge 16 marzo 2006, n. 146, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 anche per alcuni reati aventi carattere transnazionale: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- **omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001);
- **reati ambientali** (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- **delitti tentati** (ar.26 del D.Lgs.231/2001).

Il Decreto 231/2001 prevede altresì **casi di esonero della responsabilità dell'Ente**, in presenza dei quali quest'ultimo non risponde del reato commesso al suo interno dai soggetti indicati all'art. 5. In particolare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, qualora esso dimostri:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, il *“modello di organizzazione e gestione”*, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, azione preventiva della commissione dei reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento;
- che vi sia stata fraudolenta elusione del modello da parte dei soggetti che hanno commesso il reato;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Qualora, invece, il reato sia stato posto in essere da un soggetto sottoposto, l'art. 7 del Decreto prevede che *“l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*.

Alla luce di quanto previsto dalla disciplina normativa sopra richiamata, la responsabilità dell'Ente si fonda, essenzialmente, sulla c.d. **“colpa di**

organizzazione”: tale forma di colpevolezza si sostanzia nell’omessa predisposizione, da parte dell’Ente, di un’organizzazione d’impresa in grado di impedire la commissione di reati al suo interno, ovvero nell’omessa creazione e applicazione di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività valutate a maggior rischio di commissione di illeciti.

Ciò posto, come in precedenza anticipato, la distinzione tra soggetti c.d. apicali e sottoposti assume notevole importanza sotto il profilo della responsabilità della Società.

Ed invero, in caso di reato commesso dai soggetti apicali, la Società, al fine di beneficiare dell’esimente della responsabilità, dovrà dimostrare in giudizio: che gli autori del reato hanno agito con dolo anche avverso le prescrizioni del Modello, sottraendosi, cioè, volontariamente e fraudolentemente alle prescrizioni di vigilanza e ai contenuti del Modello stesso; che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Relativamente ai soggetti sottoposti, invece, la presenza del modello esclude presuntivamente ogni forma di responsabilità amministrativo-penale della Società. A differenza di quanto previsto nell’ambito dei reati commessi dai vertici, in questo caso grava sulla pubblica accusa – e non sull’ente – l’onere processuale di provare l’eventuale inadeguatezza ed inidoneità del Modello adottato.

1.2 Il catalogo delle sanzioni

Quanto all’apparato sanzionatorio posto dal Decreto a presidio dell’osservanza dei precetti del modello di organizzazione e gestione, la sua peculiarità risiede nella finalità – tipicamente specialpreventiva – di disincentivare e rendere antieconomiche quelle condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione dei reati a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.

In linea generale, la determinazione dell’*an* e del *quantum* della sanzione è demandata al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell’Ente.

Più specificamente, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (espressa per quote), la cui quantificazione è graduata in ragione dei seguenti elementi:

- (i) della gravità del fatto;
- (ii) del grado della responsabilità della società;
- (iii) dell'attività eventualmente svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Per i casi più gravi ed in relazioni ai soli reati per i quali siano espressamente previste, si applicano altresì le **sanzioni interdittive** (quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi). Le sanzioni interdittive si applicano nella misura in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione; b) in caso di reiterazione di illeciti già commessi.

Le altre sanzioni amministrative previste dal Decreto sono:

- la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, anche in forma per equivalente, che consegue all'eventuale sentenza di condanna;
- la **pubblicazione della sentenza di condanna** (sanzione eventuale che può essere disposta dal Giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva).

1.3 Le Linee Guida di Confindustria

Al fine di agevolare gli Enti nell'attività di predisposizione del Modello, l'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che gli Enti possano adottare modelli di organizzazione e gestione *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

In conformità a tale disposizione, Revet, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” emanate da Confindustria (ultimo aggiornamento marzo 2014).

Occorre tuttavia precisare che le indicazioni contenute nelle Linee Guida rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società è libera di ispirarsi ai fini della predisposizione del Modello. Trattasi, infatti, di indicazioni generali che devono essere adattate e modellate sulla concreta realtà aziendale, tenendo conto delle dimensioni e della specifica attività d’impresa.

Sul punto, giova evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficiano in alcun modo la validità del Modello, il quale per le ragioni suesposte – *in primis*, la necessità di essere calibrato sulla concreta realtà aziendale, con specifico riferimento alle funzioni aziendali ritenute maggiormente sensibili al rischio reato 231 – ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno portata e carattere generale e orientativo.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- 2.1 Revet S.p.A. e il settore di riferimento
 - 2.2 Funzione del Modello
 - 2.3 Struttura del Modello
 - 2.4 La procedura di adozione del Modello
 - 2.5 L'approccio metodologico e le fasi di implementazione del Modello
 - 2.6 Conclusioni
-

2.1 Revet S.p.A. e il settore di riferimento

Revet è una azienda italiana con sede legale a Pontedera (PI), specializzata nel settore della raccolta, selezione, recupero e commercializzazione di materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani costituiti da: vetro, plastica, alluminio, banda stagnata e tetrapak, vetro proveniente da scarti di lavorazione dell'industria vetraria o da altre attività.

Nell'ambito della propria attività, Revet ha un bacino di utenza piuttosto ampio, rappresentato da numerosi Comuni della Regione Toscana e delle Regioni limitrofe per un totale di circa 2, 5 milioni di abitanti.

Revet svolge l'attività di raccolta del multimateriale presso i Comuni affidatari del servizio e provvede al successivo conferimento e trasporto presso l'impianto di selezione e valorizzazione di Pontedera, di proprietà della stessa Revet, ove ha sede la Società.

Sul piano della composizione societaria, Revet è una società il cui capitale sociale è detenuto da aziende di servizi pubblici locali a prevalente partecipazione pubblica.

Clients di Revet sono tanto soggetti privati quanto per la maggior parte pubbliche amministrazioni.

In considerazione di tali premesse, il Modello non solo rappresenta uno strumento necessario per prevenire la commissione dei reati previsti dal

Decreto, ma anche un'importante opportunità – unitamente al Codice Etico – affinché Revet persegua e implementi i propri obiettivi di mercato, andando esente da responsabilità per determinati reati eventualmente commessi da soggetti incardinati nell'organizzazione aziendale.

2.2 Funzione del Modello

La scelta di Revet di dotarsi del Modello di Organizzazione e Gestione si inserisce nella più ampia politica di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

L'adozione del Modello, inoltre, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Revet, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, comportamenti corretti e chiari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tal senso, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Revet di beneficiare dell'esimente prevista dal D. lgs. 231/01, ma migliora la propria *governance*, limitando il rischio della commissione di reati.

I principi contenuti nel presente Modello sono preordinati a determinare, da un lato, la piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito; dall'altro, a consentire a Revet, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

La *ratio* sottesa al presente Modello è pertanto quella di predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei 'Reati 231', mediante l'individuazione delle aree a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di "*as-is analysis*", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Benché dall'analisi effettuata secondo i criteri adottati nella 'gap analysis', sia comunque emersa la **presenza di procedure** nonché di **organi di controllo interni ed esterni all'azienda**, tuttavia l'adozione e l'applicazione del Modello si rende necessaria dal momento che esistono alcune aree aziendali che risultano sprovviste di adeguate procedimentalizzazioni interne e che, come tali, appaiono maggiormente esposte al rischio della commissione di 'Reati 231'.

In linea generale, i principi generali cui il Modello deve ispirarsi, ai fini dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo, sono:

- la **mappatura** delle attività a rischio di Revet;
- la **verificabilità** e **documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- la predisposizione di **specifici protocolli di "gestione ordinaria"**, al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello e della sua tenuta, con conseguente aggiornamento periodico;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- l'introduzione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti, nonché l'attribuzione a quest'ultimo dei **compiti di vigilanza** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è composto:

- dalla "PARTE GENERALE", corredata dai principi ispiratori del Decreto nonché dai meccanismi di *governance* attualmente adottati dalla Società;
- da una "PARTE SPECIALE", a sua volta suddivisa in più sezioni elaborate con specifico riguardo:
 - alle tipologie di reato previste dal Decreto e con specifico riferimento alle tipologie di rischio cui la Società è apparsa maggiormente sensibile e la cui commissione, quindi, è astrattamente ipotizzabile, in ragione dell'attività svolta da Revet (reati contro la Pubblica Amministrazione; reati societari; reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; reati

- informatici; reati ambientali; impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare, delitti di criminalità organizzata);
- ai principi di comportamento che devono informare lo svolgimento delle attività a rischio ai sensi del Decreto, al fine di prevenire la commissione degli illeciti di cui al Decreto stesso.

Il Modello si completa, infine, dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- **Allegato 1:** Regolamento per l'Organismo di Vigilanza;
- **Allegato 2:** Codice Etico;
- **Allegato 3:** Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Allegato 4:** Decreto Legislativo 231/2001.

2.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia stata prevista dal legislatore come una scelta libera e del tutto facoltativa per le persone giuridiche, Revet, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello con delibera del CdA del 30/10/2009

Inoltre, con la medesima delibera, Revet ha altresì istituito l'OdV, determinandone i relativi compiti e poteri.

Nella riunione consiliare del 30/10/2009, ciascun membro del CdA ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Analogamente, il Collegio Sindacale di Revet prenderà atto del presente Modello nella prima riunione utile, impegnandosi formalmente al rispetto dello stesso.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale saranno rimesse alla competenza del CdA di Revet. A tal fine, sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normative di riferimento o che implicano un cambiamento

nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche, il CdA delega sin d'ora il Presidente.

Tali modifiche verranno comunicate al CdA con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

La pendenza della ratifica non priva di efficacia e validità le modifiche nel frattempo adottate.

2.5 L'approccio metodologico e le fasi di implementazione del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve, in via preliminare, individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. A tale scopo, l'indagine effettuata ha investito la complessiva organizzazione di Revet, mediante la ricognizione delle aree, dei settori, nonché delle relative funzioni e procedure, ritenute maggiormente a rischio-reato.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Si precisa che il risultato dell'attività sintetizzata nel presente Modello e negli allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché le linee guida suggerite per implementare i protocolli esistenti e per permettere alla Società di prevenire i reati di cui al Decreto, necessitano di **aggiornamenti**, in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Sarà, pertanto, **compito dell'OdV**, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, provvedere al **costante aggiornamento e adeguamento del Modello**, come meglio specificato in seguito.

Al fine di offrire un quadro sintetico dell'attività svolta, si riporta una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle

aree a rischio, le cui risultanze hanno dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale disponibile presso Revet e relativa a:

- organigramma e *job description*;
- manuale del sistema di qualità;
- alcune delle principali procedure gestionali (es. PG 01, PG 05), rese necessarie ai fini della predisposizione della *Gap analysis*;
- visura camerale;
- statuto, atto costitutivo e patti parasociali;
- documento di valutazione rischi (DVR) e altri documenti rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di Revet, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase II: identificazione delle attività a rischio ("As is analysis")

Nell'analizzare l'attività di Revet, si è proceduto a verificarne i contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze nonché il rischio di concretizzazione dei reati. Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto sono state, dunque, identificate e condivise mediante l'esame dei questionari, nonché delle interviste condotte nei confronti dei Responsabili di alcune funzioni aziendali.

Il metodo utilizzato è stato quello del "*Control and Risk Assessment*", strumento mediante il quale si perviene all'identificazione dei rischi nell'ambito delle diverse componenti dell'attività societaria, onde valutare la frequenza delle attività potenzialmente oggetto di illecito.

Gli elementi sui quali è stata basata la valutazione sono i seguenti:

- **GOVERNANCE:** attraverso questo elemento si è verificato se nell'azienda sono presenti, e in quale misura sono rispettate ed efficaci, procedure o sistemi atti a definire chiaramente ruoli e responsabilità facenti capo ad ogni funzione e ad ogni soggetto interessato.

- **CODICI DI CONDOTTA:** in tale ambito si è valutato se risultino già presenti, nell'ambito aziendale, codici etici e/o di comportamento per le aree a rischio, e la loro coerenza con norme e regolamenti vigenti.
- **INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE:** questo campo analizza la presenza e l'efficacia dei sistemi di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'interno dell'azienda. In particolare è stato esaminato il grado di articolazione del sistema attraverso l'analisi dei seguenti aspetti:
 - periodicità della comunicazione,
 - strumenti utilizzati per diffondere le informazioni,
 - esistenza di attività di *reporting* e di rilevazione dei rischi,
 - capacità del sistema di recepire i cambiamenti ed aggiornarsi di conseguenza,
 - reperibilità dei dati necessari all'analisi.
- **RISORSE UMANE:** in tale ambito è stata analizzata la gestione delle risorse umane sotto i seguenti aspetti:
 - esistenza di procedure in fase di selezione del personale,
 - presenza di corsi di formazione e la loro periodicità ed efficacia,
 - rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro dipendente,
 - presenza di sistemi di incentivazione.
- **CONTROLLO E MONITORAGGIO:** attraverso tale elemento è stata valutata l'esistenza e l'efficacia di protocolli o procedure finalizzate alla prevenzione e/o alla segnalazione di illeciti. In particolare è stata analizzata:
 - l'esistenza di sistemi di controllo "incrociato" fra le varie funzioni apicali,
 - la ripartizione del potere decisionale e delle responsabilità,
 - l'esistenza di un sistema di controllo interno dedicato alla prevenzione degli illeciti,
 - l'esistenza di standard di riferimento nello svolgimento dell'attività di controllo.
- **REAZIONE ALLE VIOLAZIONI:** è stata analizzata la presenza e l'eventuale applicazione ed efficacia di un sistema sanzionatorio formalizzato.

Ogni singolo elemento di apprezzamento è stato valutato secondo i seguenti requisiti ai quali viene attribuito un valore sulla base del grado di adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa:

Formalizzazione: tale requisito analizza l'effettiva esistenza di modelli, procedure e/o prassi e la loro adeguatezza;

- **Adempimento e Applicazione:** tale requisito esamina il livello di applicazione dei modelli, prassi o procedure;

- **Conoscenza:** tale requisito permette di verificare il livello di conoscenza e informazione del personale riguardo a procedure, modelli e/o prassi, “reati 231” e sanzioni
- **Diffusione:** tale requisito analizza gli strumenti utilizzati per la comunicazione interna e la loro validità
- **Efficacia:** tale requisito esamina l’efficacia delle procedure, degli strumenti utilizzati e della comunicazione
- **Aggiornamento:** tale requisito analizza in livello di adeguamento ai cambiamenti interni ed esterni all’azienda degli strumenti, sistemi, procedure e modelli.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato.

Sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità, in termini di profilo di rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di ciascun processo.

Fase IV: “Gap Analysis”

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare le eventuali carenze del sistema esistente.

Si è provveduto quindi a identificare (cfr. Parte Speciale I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) gli interventi che più efficacemente risultano idonei a prevenire in concreto le ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell’esistenza di regole e/o prassi operative, nonché a migliorare l’attuale sistema di controllo interno nell’ottica di una piena ed efficace attuazione dei requisiti essenziali previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Fase V: definizione di linee guida di comportamento per la definizione delle procedure operative – MOG

Per ciascuna unità operativa in cui sia stata ravvisata sussistente un'ipotesi di rischio, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti e, ove necessario, sono state indicate opportune linee guida per la definizione di nuove modalità idonee a governare il profilo di rischio individuato.

All'analisi dello *status quo* aziendale, è dunque seguita la descrizione delle criticità emergenti, per poi procedere alla indicazione delle modalità di gestione e prevenzione da attuare in Revet, al fine di prevenire la commissione dei 'Reati 231', secondo il seguente schema:

- AS IS ANALYSIS
- GAP ANALYSIS
- PRINCIPI GENERALI
- PROTOCOLLI NELLE AREE SENSIBILI.

2.6 Conclusioni

Le descritte fasi hanno condotto al risultato meglio specificato nel presente Modello cui la Società dovrà uniformarsi anche attraverso l'apporto dell'OdV che sovrintenderà – date le funzioni ad esso attribuite – all'applicazione ed implementazione del Modello medesimo.

Le lacune evidenziate nella *Gap Analysis* devono, quindi, necessariamente essere colmate dalla possibilità che le aree maggiormente a rischio siano regolate dalla nuova '*Governance*' che verrà delineata nella Parte Speciale del presente Modello, che garantirà l'armonizzarsi dei principi del Decreto alle norme interne, le quali, in tal modo, costituiranno valido presidio delle attività potenzialmente a rischio.

3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

- 3.1 Premessa
 - 3.2 Piano di comunicazione verso i componenti degli organi sociali
 - 3.3 Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti
 - 3.4 Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori esterni
-

3.1 Premessa

Revet promuove la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La formazione del personale di Revet, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita da più Responsabili aziendali (Responsabile del Personale; Responsabile della Produzione per la formazione professionale e l'addestramento del personale operativo; Responsabile Ufficio Legale e Contratti e Responsabile Qualità e Ambiente, in determinate ipotesi) nella più stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La formazione diretta alla corretta conoscenza del Modello deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i Destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento (D.Lgs. n. 231/2001 e reati presupposto), il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

L'organizzazione di seminari e di altre iniziative di formazione e informazione potrà svolgersi anche a distanza mediante utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare in modo tempestivo e favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa di riferimento e del Modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi.

L'Organismo di Vigilanza si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale nonché di verificarne la completa attuazione.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di Revet e per la loro formazione.

3.2 Piano di comunicazione verso i componenti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza comunica formalmente, in via personale ed individuale, l'adozione del presente Modello a ciascun componente degli organi sociali direttivi e di controllo.

Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

3.3 Piano di comunicazione e formazione verso i DIPENDENTI

Comunicazione:

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello viene comunicata a tutti i dipendenti in organico mediante la trasmissione di una nota da parte degli organi aziendali (es. Presidente, A.D., ecc.) circa l'avvenuta dotazione del Modello, rimandando (eventualmente) all'affissione dello stesso in locali accessibili a tutti ovvero alla consegna di una copia del Modello a ciascun dipendente.

La comunicazione è corredata da una dichiarazione sottoscritta dai dipendenti - da trasmettere all'OdV - ove si attesta la materiale ricezione della documentazione informativa nonché l'impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

La diffusione

La diffusione del Modello è discrezionalmente attuata dalla Società anche tramite sito *intranet* aziendale e creazione di pagine *web*, debitamente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 eventualmente corredata dalle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione alla normativa in oggetto;

la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato da Revet.

La comunicazione ai nuovi dipendenti

Ai neo assunti viene consegnato un set informativo, contenente il Codice Etico, il Modello e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a Revet una dichiarazione sottoscritta attestante la ricezione della documentazione informativa e l'impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

Formazione:

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 varia, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, delle eventuali funzioni di rappresentanza della società.

Formazione ai Responsabili operativi

Nei confronti dei Responsabili operativi di Revet valgono le seguenti prescrizioni:

- vengono informati in merito alle disposizioni del Decreto e sensibilizzati sull'importanza attribuita da Revet all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua costruzione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici e, in particolare, del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito delle aree sensibili

Ai fini di una corretta promozione della conoscenza del Modello nei confronti dei soggetti operanti nelle aree sensibili, Revet dovrà:

- predisporre corsi di formazione a frequenza obbligatoria ogni qualvolta (oltre che al momento dell'adozione) sia modificato e/o aggiornato, in modo rilevante, il presente Modello dall'OdV, il quale effettuerà controlli a campione sulla frequenza ai corsi nonché sulla adeguatezza del contenuto dei programmi di corso;
- svolgere una attenta attività di sensibilizzazione, anche tramite i Responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato, in favore dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare e alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto del Modello.

3.4 Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori esterni

Revet promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche verso i Partner commerciali e i collaboratori esterni attraverso le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito *internet* aziendale:
 - di un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da Revet all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
 - della struttura e delle principali disposizioni operative del Modello adottato da Revet;
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio, consulenza e collaborazione (nel corpo del testo o in allegato):
 - di presa visione e conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
 - di impegno al rispetto del Modello, accettando altresì che l'eventuale violazione, se reiterata ovvero di particolare gravità, possa essere causa di risoluzione del contratto.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 La disciplina normativa
 - 4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
-

4.1 La disciplina normativa

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede, inoltre, che l'Ente **non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale** se prova che:

- a) *Omissis;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- c) *omissis;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b)."*

Sul punto, anche alla luce delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa al Decreto, l' "organismo dell'Ente" deve intendersi come un organismo interno alla struttura aziendale, al quale è demandato il compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, nonché di valutare in modo continuativo il funzionamento delle procedure, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. lgs. 231/2001.

4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve possedere le seguenti caratteristiche:

- **Stabilità e continuità:** l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, onde poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- **Terzietà, indipendenza e autonomia:** l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- **Professionalità:** occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- **Onorabilità:** i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza, moralità ed onorabilità.

In considerazione della specifica realtà aziendale, e al fine di dare piena attuazione alle finalità e ai principi espressi dal Decreto, Revet:

- ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma plurisoggettivo di 3 componenti, essendo stata tale soluzione ritenuta idonea ad assicurare i requisiti di indipendenza e terzietà che devono contraddistinguere tale organismo;
- ha ritenuto opportuno che:
 - l'OdV sia presieduto da un soggetto esterno alla Società;
 - tra i componenti dell'OdV almeno uno sia interno;
 - l'OdV percepirà un compenso annuo;
 - l'OdV disponga di un budget di spesa annuo che permetta di assolvere i compiti di monitoraggio, controllo e aggiornamento che presiedono la propria attività.

Il Regolamento (Allegato n. 1) cui si rimanda in questa sede, disciplinerà nomina, composizione, compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di detto Organismo e l'osservanza dei principi e delle regole stabiliti nel Codice Etico (Allegato n. 2) permetteranno una gestione di Revet che soddisfi tutti i requisiti richiesti dal Decreto.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 Il Sistema Disciplinare: principi generali
 - 5.2 Tipologie sanzionatorie e criteri di commisurazione
 - 5.3 Sanzioni applicabili ai soggetti sottoposti
 - 5.4 Sanzioni applicabili ai soggetti “apicali”
 - 5.5 Misure applicabili nei rapporti con i soggetti terzi
 - 5.6 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni
 - 5.7 Entrata in vigore
-

5.1 Il Sistema Disciplinare: principi generali

Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione dei tipici “reati 231”.

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto individuano quale requisito per un’efficace attuazione del Modello, l’adozione di un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

Sul punto, le Linee guida dettate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 affermano che “*la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello ledono il rapporto di fiducia instaurato dall’ente con l’autore della violazione e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari*”.

Pertanto, il sistema disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

Ciò che caratterizza il sistema disciplinare è che lo stesso trova applicazione nei confronti del soggetto autore della violazione a prescindere dalla sussistenza e dall’esito del giudizio penale e/o amministrativo pendente nei confronti del medesimo soggetto autore del reato.

Ciò in quanto la violazione del codice etico e delle procedure interne rappresentano un **genus autonomo** dalla violazione di legge che comporta la commissione di un reato.

Perciò Revet non è tenuto, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso ove intenda applicare le sanzioni disciplinari nei confronti dei trasgressori.

Pur nella sua autonomia, l'apparato disciplinare interno adottato dall'ente svolge un'importante funzione ausiliaria e di supporto nei confronti del sistema sanzionatorio pubblicistico c.d. "esterno" (rappresentato dal sistema penale e/o amministrativo) nel perseguimento delle medesime finalità.

Oggetto di sanzione disciplinare ai fini del presente Sistema sono le violazioni commesse sia dai soggetti in posizione apicale, in quanto titolari di poteri di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale sia quelle poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza sia, da ultimo, quelle compiute dai soggetti terzi esterni a Revet che si interfacciano con quest'ultima nell'ambito dei rapporti di collaborazione, consulenza e commerciali in genere.

Il presente Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in azienda nonché in conformità alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riguardo alla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") nonché agli artt. 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile.

Nel corpo del presente documento si procederà ad analizzare nel dettaglio:

- le tipologie di sanzioni irrogabili e i criteri di commisurazione;
- i soggetti, siano essi interni o esterni a Revet, destinatari delle sanzioni;
- il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato in formato cartaceo e/o elettronico per via telematica ai soggetti destinatari dello stesso, è affisso presso tutte le sedi aziendali, affinché ne sia garantita la più ampia conoscenza da parte dei soggetti destinatari del presente documento.

A riguardo, nell'ottica di raggiungere standard di trasparenza ed efficienza sempre più elevati, Revet si propone di pubblicare il presente Sistema

Disciplinare anche sul proprio sito web aziendale www.revet.com in via di implementazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento nonché le norme della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, ove applicabili.

5.2 Tipologie sanzionatorie e criteri di commisurazione.

Il Sistema Disciplinare adottato da Revet gradua l'entità e la tipologia della sanzione applicabile in relazione alla gravità della violazione commessa e al grado di pericolosità del comportamento tenuto dal soggetto autore della violazione.

Pertanto, il Sistema Disciplinare sanziona, *in primis*, tutte le infrazioni al Modello - dalla più grave alla più lieve - mediante un sistema di gradualità della sanzione e rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione comminata rispetto alla violazione rilevata.

In linea generale, è possibile distinguere le sanzioni irrogabili in caso di violazione del Modello, secondo un ordine crescente di gravità, come segue:

i) sanzioni conservative del rapporto di lavoro:

- rimprovero verbale;
- rimprovero per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni.

ii) sanzioni risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Le tipologie delle sanzioni applicabili saranno proporzionate ai seguenti criteri di commisurazione:

- gravità della violazione commessa;

- livello di responsabilità gerarchica ricoperta dal soggetto autore dell'infrazione;
- elemento psicologico della condotta (sia esso doloso o colposo);
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- altre eventuali circostanze (aggravanti o attenuanti) rilevanti, inerenti la professionalità, le precedenti esperienze lavorative, gli eventuali precedenti disciplinari del soggetto responsabile.

Ai fini della valutazione della **gravità** dell'infrazione, vengono in considerazione altresì i seguenti elementi:

- tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- tipologia della violazione compiuta;
- presenza e intensità dell'elemento soggettivo;
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- prevedibilità delle conseguenze.

La recidiva, ossia la reiterazione nel tempo della medesima violazione, costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, è soggetto ad una costante attività di verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

5.3 Sanzioni applicabili ai soggetti sottoposti

Con l'espressione di "soggetti sottoposti" si intende fare riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, a quei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza all'interno dell'ente: in tale categoria rientrano coloro che sono legati a Revet da un rapporto di lavoro subordinato, ossia gli operai, gli impiegati e i quadri.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni di seguito indicate:

Rimprovero verbale:

- ✓ lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne di Revet fatte proprie dal Modello o previste dal medesimo o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- ✓ tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri dipendenti.

Rimprovero scritto:

- ✓ mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure di Revet fatte proprie dal Modello o previste dal medesimo o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- ✓ omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti;
- ✓ ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti.

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo fino a 3 (tre) giorni:

- ✓ inosservanza delle procedure interne di Revet fatte proprie dal Modello o previste dal medesimo o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- ✓ omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi, anche ai fini del pericolo di commissione dei c.d. "reati 231", ivi inclusa una situazione di pericolo per l'integrità fisica dei lavoratori.

Trasferimento del dipendente in caso di suo rinvio a giudizio:

- ✓ trattasi di una specifica misura disciplinare richiamata dalle Linee Guida di Confindustria (ultimo aggiornamento marzo 2014) prevista per i dipendenti di amministrazioni, enti pubblici ed enti a prevalente partecipazione pubblica. Con specifico riferimento alla realtà aziendale oggetto di analisi, sarà facoltà di Revet, dunque, valutare la possibilità di applicare detta misura. Infatti, con riferimento ai dipendenti degli enti a prevalente partecipazione pubblica, la Legge 27 marzo 2001, n. 97 prevede espressamente all'art. 3 la possibilità di trasferire il dipendente rinvio a giudizio per uno dei reati contro la P.A. (e specificatamente per quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p. e dall'art. 3, legge n. 1383/1941) ad un ufficio diverso da quello in cui lo stesso

prestava servizio al momento della commissione del fatto di reato, con attribuzione allo stesso di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità di attuare il trasferimento sopra descritto nei casi di cui al citato art. 3, comma 2, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità.

Licenziamento per giustificato motivo:

- ✓ violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal Decreto e riconducibile all'operato di Revet.

Licenziamento per giusta causa:

- ✓ comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico di Revet delle sanzioni previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

5.4 Sanzioni applicabili ai soggetti "apicali"

Nel novero dei soggetti apicali sono ricompresi, in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, *"le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* nonché le *"persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo"* dell'ente.

Alla luce della suddetta definizione, assumono rilevanza, in primo luogo, le figure degli **Amministratori** e dei **Sindaci**, in quanto titolari delle funzioni di amministrazione e di controllo, nonché i soggetti che operano per la **Società di Revisione** incaricata da Revet per il controllo contabile. Sotto tale ultimo profilo, pur trattandosi di un soggetto esterno a Revet, la Società di Revisione è assimilata ai fini del presente documento alla figura dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

In secondo luogo, rientrano nel novero dei soggetti in posizione apicale i **Direttori e Dirigenti**, i quali possono essere legati alla Società sia da rapporti di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica. Nel primo caso, troveranno applicazione senza alcuna distinzione per tutte le categorie di direttori presenti in Revet le tutele previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Orbene, di seguito si procederà ad esemplificare le misure sanzionatorie applicabili nei confronti delle due categorie di soggetti Apicali previsti dal Sistema Disciplinare.

A) Misure applicabili nei confronti degli Amministratori, Sindaci e Società di Revisione

Qualora sia accertata la violazione da parte di Amministratori e/o Sindaci di Revet o da parte di soggetti della Società di Revisione incaricata, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia):

- richiamo formale scritto;
- sospensione dal servizio e/o dalla retribuzione fino al 3% (tre per cento) per un periodo compreso tra 1 (uno) e 6 (sei) mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate e molteplici (es.: rischio di comportamenti in grado di arrecare un danno patrimoniale o di esporre Revet ad una situazione oggettiva di pericolo di veder applicate le sanzioni previste nel D. lgs. n. 231/01; violazione abituale del Modello);
- revoca dall'incarico per giusta causa, nell'ipotesi di violazioni di eccezionale gravità, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato o di un illecito.

B) Sanzioni applicabili ai dirigenti

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale in Revet è da considerarsi di natura fiduciaria.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle regole che compongono il Modello, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto;
- in caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali di Revet fatte proprie dal Modello o previste dal medesimo;risoluzione del rapporto di lavoro;

- violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente. A titolo meramente esemplificativo: inosservanza delle procedure interne di Revet fatte proprie dal Modello o previste dal medesimo o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello; omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti; violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento di una gravità tale da esporre la società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di reato sanzionato dal Decreto o tale da determinare riflessi negativi per la società stessa.

Al Dirigente responsabile potranno da ultimo essere revocate le procure o deleghe eventualmente conferitegli nel caso di violazione di rilevante entità delle regole previste dal Modello.

L'applicazione delle misure disciplinari in esame deve essere valutata alla luce dei criteri di commisurazione previsti dal precedente paragrafo 2 e nel rispetto del procedimento di accertamento delle sanzioni descritto al successivo paragrafo 6.

5.5 Misure applicabili nei rapporti con i soggetti terzi

Ai fini di una piena efficacia preventiva del Modello, il Sistema Disciplinare prevede l'applicazione di misure anche nei confronti di soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, Partners e fornitori di beni e servizi) che, nell'ambito dei rapporti negoziali instaurati con Revet, si siano resi responsabili di violazioni del Modello.

A tal riguardo, a titolo meramente esemplificativo, nelle lettere di incarico o nei contratti stipulati tra Revet e i propri collaboratori o controparti commerciali, potranno essere inserite **specifiche clausole risolutive espresse** che prevedano la risoluzione del rapporto ovvero **clausole penali** – eventualmente commisurate ad una determinata percentuale del corrispettivo pattuito nel contratto – che sanzionino le controparti contrattuali che osservino comportamenti contrari ai principi del Modello, in violazione delle prescrizioni in esso contenute.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto di Revet di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di Revet.

A tal fine, si consiglia la consegna di copia del Modello alle controparti contrattuali.

5.6 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, sentito l'OdV, secondo le procedure e le modalità previste dalla legge, dal vigente Sistema disciplinare e/o dal CCNL applicato in azienda. A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al Responsabile funzionalmente competente e alla Direzione Generale.

Pertanto, ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'OdV.

Preliminarmente, è opportuno chiarire che il procedimento di irrogazione delle misure disciplinari varia in relazione alla categoria di soggetti interessati.

Per i soggetti sottoposti, il procedimento disciplinare è quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente.

A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Modello, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza la preventiva informazione e consultazione dell'OdV, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

In linea generale, il procedimento ha inizio a seguito della ricezione, da parte dell'OdV, della segnalazione con cui viene rappresentata l'ipotesi di violazione

del Modello ovvero a seguito dell'accertamento da parte dell'OdV stesso, nell'ambito della propria attività di verifica e di controllo, dell'effettivo verificarsi di una situazione di violazione del Modello.

L'OdV ha l'obbligo di attivarsi e verificare se tale segnalazione integri in astratto gli elementi idonei a configurare il pericolo della violazione del Modello.

All'esito della propria attività di verifica e di controllo, l'OdV, se esprime parere negativo, archivia detta segnalazione; al contrario, in caso di parere positivo, comunica tempestivamente la violazione commessa ai vertici aziendali.

In caso di **violazione del Modello da parte dei soggetti apicali**, sarà cura dell'OdV darne immediata comunicazione – mediante relazione scritta – al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Revet, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure disciplinari previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Ove le trasgressioni siano commesse collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà riferire all'Assemblea degli azionisti e al Collegio Sindacale.

Qualora si verificano fatti che possano integrare **violazioni del Modello da parte dei collaboratori esterni, dei terzi e dei Partners** che intrattengono rapporti con Revet, l'OdV, sentito il Responsabile della funzione aziendale delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, provvede a darne comunicazione – mediante relazione scritta – all'Amministratore Delegato e, nei casi più gravi, all'intero CdA ed al Collegio Sindacale.

Nella sua relazione, l'OdV formula i propri rilievi, dando indicazione delle regole del Modello che riassumono violate nonché delle eventuali e più opportune sanzioni applicabili al caso concreto.

5.7 Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel Sistema Disciplinare entrano in vigore contemporaneamente al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione, di cui costituisce parte integrante, ossia in data 10/02/2010. **In data**

25.05.2016 il CDA ha approvato la presente nuova versione del Modello Organizzazione, gestione e controllo al fine di apportare alcune modifiche ed integrazioni (reati di falsità in monete richiamati dall'art. 25-bis, reati di delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis1, reati di violazione di diritti d'autore richiamati dall'art. 25-novies e reati di dichiarazioni a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamati dall'art. 25-decies).

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

Il presente Modello, nella sua Parte Speciale, declinerà i principi generali di conduzione della Società, orientando e/o condizionando in tal modo l'indirizzo per adeguarsi ai principi ispiratori del Decreto.

Ai fini dell'efficacia del Modello sarà necessario:

- intervenire solo nelle aree sensibili lasciando al solo sistema delle procedure aziendali la regolamentazione della parte residua;
- non "aggravare", attraverso l'introduzione di rigidi sistemi mitigatori dei rischi 231, il normale e dinamico operato della Società;
- prevedere un sistema di implementazione ed adeguamento costante.

Conclusivamente, la presente Parte Speciale – a sua volta articolata in più sottosistemi, relativi alla Parte speciale, rispettivamente, nei reati contro la P.A., nei reati societari, nei reati in materia di sicurezza sul lavoro e nei delitti informatici – si svilupperà come di seguito specificato:

1. Principi generali;
2. Prescrizioni generali di comportamento nelle aree a rischio;
3. Procedimentalizzazione di alcuni processi a rischio la cui "messa in esercizio", assumendo carattere funzionale per la *governance*, incide direttamente sulla prevenzione nelle aree sensibili 231.

PARTE SPECIALE I

– Reati nei rapporti con la P.A. –

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Nozione di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

2.2 Tipologia di reati

2.1 Nozione di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per pubblica amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di enti che *“svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici”* in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Peraltro, la giurisprudenza ha enucleato un'accezione ampia di “P.A.”, che richiede la presenza di alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato o di un ente locale;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, e considerata la struttura societaria di Revet, si è ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, includendo nella nozione di “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, siano caratterizzati dalla veste pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

In linea generale, buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto sono configurate come “*reati propri*”, ovvero come reati che possono essere commessi soltanto da persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, soggetti attivi delle tipologie di reato in commento sono:

- 1) PUBBLICI UFFICIALI
- 2) INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

In forza dell’art. 357, comma 1 c.p. sono considerati *pubblici ufficiali* coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell’art. 358 c.p., sono *incaricati di un pubblico servizio* coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A riguardo, al fine di segnare una linea di confine tra le due nozioni, la giurisprudenza¹ ha precisato che, ai fini del corretto inquadramento della figura

¹ Si segnalano a riguardo alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito:

Per quanto riguarda i *pubblici ufficiali*:

- Ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale rileva l’esercizio di fatto di pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura (...) (Cass., sez. VI, 21-01-2005);

- È pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della p.a.; ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima - giacché ogni atto preparatorio,

del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta

propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla p.a.), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass., sez. VI, 10-02-2004);

- Tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);

- Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio (Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036);

▪ Sono considerati *incaricati di un pubblico servizio*:

- In tema di peculato, il responsabile dell'ufficio ragioneria di un ente fieristico, svolgendo una attività direttamente funzionale alla provvista e alla gestione dei mezzi finanziari, occorrenti per lo svolgimento delle finalità pubbliche dello stesso ente, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (Cass., sez. VI, 19-04-2007);

- Il dipendente di una società concessionaria di opere pubbliche che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici (Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2005, n. 11902);

- La qualifica di incaricato di un pubblico servizio si conserva, per i consiglieri di amministrazione di una società concessionaria di un servizio pubblico di trasporto urbano, anche a seguito della trasformazione della predetta società da azienda speciale a spa; non può, infatti, essere condiviso il rilievo difensivo per cui, essendo la società concessionaria del pubblico servizio di trasporto urbano divenuta una spa, non potrebbe riconoscersi ai suoi dirigenti la qualifica pubblicistica, ai fini della legge penale; ciò in quanto la materia del trasporto pubblico urbano e della mobilità locale è da sempre attribuita, con norme di diritto pubblico, agli enti locali (G.u.p. T. Foggia, 06-10-2005);

- Non può ritenersi investito della qualità di incaricato di pubblico servizio chi non operi nell'ambito di un'attività che sia obiettivamente di natura pubblicistica, siccome diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'ente pubblico, concretandosi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini (Cass. pen., sez. VI, 02 dicembre 2003, n. 2549);

- Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nè lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, nè tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale (Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417).

al perseguimento di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, risultando, invece, irrilevanti sia la qualifica che l'assetto formale dell'ente presso il quale il soggetto presta la propria attività.

Peraltro, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, come tipizzate dal Legislatore, le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

Posto quanto sopra, i Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

2.2 Tipologia di reati

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, Libro secondo, del Codice Penale.

Il Decreto prevede agli artt. 24 e 25 un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la P.A. e che di seguito vengono così suddivisi:

Reati	Articoli di riferimento
I. Reati corruttivi	Artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis c.p.
II. Reati in tema di erogazioni pubbliche – Ipotesi di malversazione	Artt. 316-bis, 316-ter c.p.
III. Truffa e frode ai danni dello Stato	Artt. 640, comma 2, n.1, 640-bis, 640-ter c.p.

I) REATI CORRUTTIVI

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 317 c.p. – <i>Concussione</i> Art. 318 c.p. - <i>Corruzione per un atto d'ufficio</i> Art. 319 c.p. - <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> Art. 319-bis c.p. - <i>Circostanze aggravanti</i> Art. 319-ter c.p. - <i>Corruzione in atti giudiziari</i> Art. 319-quater c.p. - <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> Art. 320 c.p. - <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> Art. 322 c.p. - <i>Istigazione alla corruzione</i> Art. 322-bis c.p. – <i>Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri</i></p>	<p>Offrire o promettere (anche per effetto di costrizione o induzione indebita), direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</p>

II) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE – IPOTESI DI MALVERSAZIONE

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 316-bis c.p. - <i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea</i></p>	<p>Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse</p>

<p>Art. 316-ter c.p. – <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i></p>	<p>Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.</p>
---	---

III) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 640, comma 2, n.1 c.p. – <i>Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico</i> Art. 640-bis c.p. – <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i></p>	<p>Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto a Revet a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.</p>
<p>Art. 640-ter c.p. – <i>Frode informatica</i></p>	<p>Procurare ingiusto profitto alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.</p>

3. PRINCIPI GENERALI E PRESCRIZIONI PROCEDURALI

- 3.1 Principi generali di comportamento
 - 3.2 Identificazione del Responsabile Interno
 - 3.3 Evidenza dei rapporti con la P.A.
 - 3.4 Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la P.A.
-

3.1 Principi generali di comportamento

Le prescrizioni qui di seguito elencate riflettono la logica ispiratrice del Modello, in quanto esse sono improntate ad una finalità preventiva, in grado di depotenziare, se attentamente osservate, la possibilità di commissione di 'Reati 231'.

A fronte delle criticità rilevate, dunque, costituisce valido strumento di prevenzione l'osservanza degli obblighi e divieti di seguito indicati. In particolare:

E' fatto obbligo a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

1. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività sensibili della presente Parte Speciale;
2. osservare il Codice Etico aziendale e le norme di comportamento in esso contenute, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. garantire che ogni operazione e/o transazione aziendale, intesa nel senso più ampio del termine, sia legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile;
4. garantire che le informazioni e la documentazione rese nelle attività di contatto con la Pubblica Amministrazione rispondano ai principi di veridicità, completezza e correttezza.

E' posto **divieto** a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;

2. accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di prestazioni della P.A.;
3. accordare a partner compensi di qualsiasi genere che non risultino trasparenti in quanto non trovano giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
4. riconoscere emolumenti a collaboratori non formalizzati in busta paga e che, comunque, non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
5. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto quale prassi aziendale, ossia ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare, è fatto divieto di elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o ai loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare una qualsiasi forma di vantaggio per la società;
6. presentare false dichiarazioni a organismi pubblici, al fine di conseguire erogazioni pubbliche o destinare somme ricevute da detti ultimi soggetti per scopi differenti da quelli cui erano destinati;
7. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e dei servizi offerti e/o forniti;
8. omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della P.A.;
9. intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società per ragioni non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
10. accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a proprio vantaggio;

inoltre, nelle procedure in cui Revet è stazione appaltante, è fatto **divieto** di :

11. promettere di fornire o fornire impropriamente servizi, quali ad esempio modelli di capitolato e/o bando di gara su attività commerciali della Società;
12. favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e subfornitori;
13. consigliare particolari articolazioni delle offerte per garantire l'attività da affidare;
14. ricevere premi vantaggi o regalie al fine di privilegiare l'uno o l'altro candidato nella procedura di gara;
15. redigere la documentazione di gara con prescrizioni fuorvianti per i candidati.

Infine, nel caso delle **attività ispettive e di controllo** della P.A., al fine di mitigare i fattori di rischio propri di tale area, Revet dovrà:

- effettuare periodici *audit* interni, volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di

manutenzione dell'impianto e delle attrezzature connesse, in materia ambientale, fiscale, previdenziale, ecc.

- favorire e implementare lo svolgimento di attività formative, rivolte ai dipendenti, al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione dei reati connessi a tale specifica area di rischio;
- promuovere la condivisione dei risultati delle verifiche ispettive effettuate con i Responsabili aziendali coinvolti, al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie, a fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A.

3.2 Identificazione del Responsabile Interno

Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti con la P.A., si consiglia di gestire le aree di attività a rischio in modo standardizzato, attraverso la formale identificazione di un Responsabile (di seguito il **"Responsabile Interno"**).

Il Responsabile Interno:

- coincide, generalmente, con il Responsabile della Funzione aziendale che svolge un'attività tra quelle individuate come a rischio;
- è responsabile per il monitoraggio delle attività a rischio nell'ambito della Funzione o struttura organizzativa di propria competenza, a garanzia del rispetto dei comportamenti ammessi, delle politiche e delle procedure aziendali;
- riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza - secondo le tempistiche da questo definite - sulla gestione delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni, anche interpretative, con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello;
- può affidare lo svolgimento di talune specifiche mansioni a soggetti che nella Funzione sono dotati di responsabilità;
- può chiedere chiarimenti e informazioni a tutte le Funzioni coinvolte nelle attività sensibili a rischio gestite dalla propria Funzione;
- fa sì che all'interno della propria Funzione vengano declinati e resi noti ruoli e responsabilità ai vari livelli gerarchici.

3.3 Verificabilità dei rapporti con la P.A.

Le operazioni nei confronti della P.A., per le aree di attività a rischio, devono essere poste in debita evidenza (ad esempio tramite la predisposizione di appositi “verbali” e di apposite “schede di contatto” contenenti tutte le informazioni rilevanti relative ad ogni operazione con la P.A., ecc.).

Onde garantire la verificabilità dei rapporti che intercorrono con la P.A., le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile.

Per ciascuna area, il Responsabile interno deve identificare, per le attività valutate a rischio, gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con la P.A. siano sempre documentati e verificabili.

Nel caso in cui la comunicazione alla P.A. avvenga attraverso supporti informatici, deve risultare tracciabile e individuabile l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni.

3.4 Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la P.A.

1. I rapporti di tipo istituzionale nei confronti della P.A., per le aree di attività a rischio dovrebbero essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.
2. Nella gestione dei rapporti con la P.A. deve essere garantita la segregazione dei compiti, in modo che i soggetti incaricati della decisione e della relativa attuazione siano distinti da quelli che svolgono i controlli sulle medesime attività già eseguite;
3. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici, volte all'ottenimento dell'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, devono contenere elementi veritieri, nonché l'impegno della Società beneficiaria, in caso di ottenimento dei finanziamenti richiesti, all'effettiva utilizzazione degli stessi, secondo le finalità previste dalla normativa di riferimento.
4. Devono essere immediatamente segnalati all'O.d.V. (che, ove necessario, provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria) eventuali comportamenti della

controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altra utilità nei confronti di terzi.

5. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura o in contanti, se non esplicitamente autorizzato dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale.

6. Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi si astiene dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

4. LE AREE DI RISCHIO

- 4.1 Aree sensibili nei rapporti con la P.A.: le aree a rischio diretto
 - 4.2 Le aree a rischio indiretto
-

4.1 Aree sensibili nei rapporti con la P.A.: le aree a rischio diretto

Ai fini del Modello, sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento delle proprie attività tipiche, intrattengono rapporti con la P.A. (c.d. **rischio diretto**).

Quindi, tenuto conto della peculiarità dei rapporti che Revet intrattiene con la P.A., in occasione dell'implementazione dell'attività di *risk map* sono state individuate, nella struttura organizzativa e aziendale di Revet, le seguenti aree di attività ritenute a **rischio diretto**:

- la gestione dei rapporti con i Comuni ed altri enti pubblici (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni);
- la partecipazione/gestione (quale stazione appaltante) di procedure di gara;
- la gestione delle verifiche e ispezioni svolte da parte di Enti della P.A.

In relazione alle suddette aree sensibili, si riporta quanto emerso dall'analisi di risk assessment svolta.

Gestione gare d'appalto: Revet è un soggetto giuridico, il cui capitale sociale è detenuto, tra gli altri, da società a partecipazione pubblica; in tale ottica sussiste un 'rischio 231' per Revet, anche quando, in qualità di stazione appaltante, indice gare d'appalto (il rischio che venga commesso uno dei reati previsti dal Decreto è in potenza elevato, soprattutto in capo a coloro che predispongono la documentazione necessaria per la procedura di gara, in quanto gestiscono direttamente i rapporti con i soggetti partecipanti).

Gestione rapporti con Comuni e altri enti pubblici: il rapporto tra Revet e i Comuni è duplice, considerato che alcuni Comuni figurano sia come soci – seppure indirettamente tramite società a partecipazione pubblica che detengono

parte del capitale sociale di Revet – che come clienti della Società. Anche se detta circostanza in astratto può ridurre sensibilmente le ipotesi di rischio, è indubbio che i soggetti apicali, in particolare il Presidente, l'Amministratore Delegato, nonché alcuni Responsabili aziendali (es. il Responsabile Ufficio Legale e Contratti, il Responsabile Ufficio commerciale/servizi) possono entrare in contatto con membri della Pubblica Amministrazione e potrebbero essere esposti, quindi, al rischio della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Verifiche e ispezioni svolte da soggetti esterni: si tratta dei controlli svolti da soggetti esterni che possono periodicamente effettuare verifiche in determinate aree aziendali. Nella fattispecie in esame si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai controlli svolti dalla Provincia di Pisa, dall'ARPAT, dall'ASL, dai Vigili del Fuoco, dai NAS e dalla Guardia di Finanza. Sul punto, pur rilevando la presenza di prassi in forza delle quali è prevista la presenza di più rappresentanti di Revet in occasione di dette verifiche, la criticità emersa è data dalla mancanza di una procedura che durante queste verifiche definisca: da un lato, la predisposizione e archiviazione di un documento/schema/verbale contenente le dichiarazioni dei soggetti presenti, i rilievi effettuati, le eventuali mancanze accertate e le relative prescrizioni; dall'altro lato, le modalità con cui il personale di Revet debba interfacciarsi con i soggetti della Pubblica Amministrazione, onde evitare il rischio di poter commettere un reato previsto dal Decreto.

Nei paragrafi che seguono vengono descritti i principi e i protocolli da adottare nell'ambito dei contatti che la Società dovesse intrattenere con la P.A., con particolare riferimento a quelle attività ritenute maggiormente "sensibili", ossia suscettibili di dare luogo alla commissione di reati.

Di seguito le attività a rischio oggetto di esame vengono così individuate:

- I) PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE;
- II) RAPPORTI CON LA P.A.;
- III) VERIFICHE E ISPEZIONI.

I) Partecipazione alle gare pubbliche

Il seguente processo descrive i criteri generali, le responsabilità, i livelli autorizzativi, le interazioni, le modalità adottate ed i controlli interni per la eventuale partecipazione di Revet alle procedure (aperte, ristrette, negoziate)

indette sul territorio nazionale e comunitario per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa di settore.

Il presente non vale, quindi, nel caso in cui Revet rappresenti la stazione appaltante.

Il Responsabile dell'Ufficio commerciale/servizi, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Legale e Contratti, individua le procedure di potenziale interesse per Revet.

Il Responsabile sopra indicato:

- analizza la documentazione di gara e le relative modalità di partecipazione, raccogliendo per iscritto le informazioni disponibili sia da fonti esterne sia interne, con riferimento a precedenti gare;
- raccoglie tutte le indicate informazioni e tutti i dati in un documento complessivo;
- al fine di consentire le determinazioni di competenza in ordine all'effettivo interesse di Revet di partecipare alla procedura, redige un documento di sintesi per il Presidente del CdA e/o l'Amministratore Delegato in cui vengono delineate:
 - le principali valutazioni di carattere tecnico-strategiche e economico-finanziarie in ordine all'opportunità di partecipare alla gara anche in base a quanto stabilito a livello di politica aziendale di sviluppo strategico sul singolo affare;
 - l'eventuale opportunità di partecipare congiuntamente con altri soggetti esterni e in particolare con possibili partner industriali-finanziari.

Il Presidente del CdA e/o l'Amministratore Delegato, ricevuta la proposta di partecipazione a gara e/o effettuata la relativa prevalutazione, esprime l'interesse o il disinteresse di Revet alla partecipazione alla gara.

In caso di interesse alla partecipazione alla gara, il Presidente del CdA e/o l'Amministratore Delegato nomina un Responsabile che sarà il soggetto di riferimento per l'intero sviluppo della gara ("**Responsabile di gara**").

Il Responsabile di gara:

- rappresenta il soggetto referente e responsabile della procedura;
- rappresenta l'interfaccia operativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, fermo restando il livello di responsabilità dei soggetti competenti;

- agisce nel rispetto delle modalità previste nel Capitolo 3 della Parte Speciale I “*Principi generali e prescrizioni procedurali*”, inviando la scheda così come gestita nel presente protocollo dal Responsabile Interno (*scheda di gara*);
- cura i rapporti con gli eventuali Partner industriali coinvolti.

Il Responsabile, coadiuvato dal personale delle Funzioni di volta in volta coinvolte, procede alla verifica ed allo studio delle informazioni in possesso, compilando la scheda di gara.

Il Responsabile predispone la documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta sulla base dell’apposita lista di verifica precedentemente definita. Durante il procedimento di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, il Responsabile di gara, coadiuvato se necessario dai responsabili interni delle altre Funzioni, procede a:

- rendicontare gli elementi essenziali delle varie fasi della procedura ed i costi relativi alla gara;
- archiviare la rendicontazione e tutti gli atti di gara;
- giustificare gli eventuali scostamenti rispetto al budget previsto;
- predisporre la rendicontazione finale che deve essere approvata dal Presidente del CdA e/o dall’Amministratore Delegato ed inviata al Responsabile Interno.

Nel caso in cui sia prevista una pre-qualifica, intesa come verifica di alcuni requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, l’ufficio interessato:

- predispone e raccoglie tutta la documentazione necessaria ad attestarne il possesso;
- predispone una lettera ufficiale che sottopone alla firma del Presidente del CdA e/o dell’Amministratore Delegato;
- invia la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti nella fase di pre-qualifica nel rispetto dei termini imposti dal bando di gara.

La Funzione interessata procede alla identificazione delle risorse che supporteranno, ciascuna per la tematica di competenza, il processo di partecipazione alla gara.

Nella prima occasione utile, l’Organismo di Vigilanza viene messo a conoscenza dell’esito della procedura.

II) Rapporti con la P.A.

Il seguente protocollo descrive le modalità operative da seguire nell'eventualità in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (funzionari e amministratori).

Tale protocollo ha natura residuale, nel senso che lo stesso non si sovrappone alle specifiche procedure previste per la gestione delle gare d'appalto (paragr. I), né per attività connesse alla gestione di rapporti contrattuali già in essere tra la società e la P.A. (Contratti di servizio attinenti l'attività operativa dell'azienda) e per le verifiche e ispezioni svolte dai soggetti esterni (paragr. III), bensì si applica in tutti quei casi in cui, nei rapporti con la P.A., non operano le procedure *ad hoc* sopra indicate. Esso, pertanto, sarà dotato di una propria autonomia e troverà applicazione nei casi e secondo le modalità e i termini di seguito esposti.

Il Presidente del CdA e/o l'Amministratore Delegato potrà nominare un soggetto interno responsabile (il "Responsabile Interno") per le operazioni connesse e/o collegate direttamente e/o indirettamente a ciascuna area di attività che determina un contatto con la Pubblica Amministrazione.

Il "contatto con la P.A." che genera l'applicazione del suddetto protocollo e, quindi delle modalità operative di seguito descritte, deve intendersi riferito a quelle operazioni potenzialmente a rischio della commissione dei reati contro la P.A. richiamati dal Decreto, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientra il contatto finalizzato alla stipula di contratti di finanziamento ovvero alla richiesta di contributi pubblici.

Il Responsabile Interno diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione ritenuta sensibile. Egli è responsabile dei rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare.

Il Responsabile deve garantire la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle commesse con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, tramite la predisposizione di appositi verbali o schede).

Il Responsabile non necessariamente deve coincidere con il soggetto preposto alla specifica attività di rapporto con la P.A., né tantomeno con il/i soggetto/i gestore della commessa pubblica; in tal caso il/i diverso/i soggetto/i dovranno

rapportarsi al Responsabile Interno, adempiendo alle richieste che lo stesso potrà avanzare per l'espletamento del mandato.

All'atto della nomina, il Responsabile Interno sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività nonché di accettare le prescrizioni contenute nel Modello.

Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dagli eventuali collaboratori interni di cui il Responsabile ritenga di doversi avvalere. In particolare, per tutte le attività tecniche di fornitura e/o prestazioni di servizi che la Società dovesse svolgere in favore della P.A., il Responsabile potrà nominare un proprio collaboratore che abbia significativa esperienza nei settori di cui trattasi.

Per ogni singola operazione con la P.A. il singolo soggetto che tiene il contatto deve compilare un'apposita scheda di contatto da cui risulti:

- la descrizione dell'operazione potenzialmente a rischio;
- la Pubblica Amministrazione competente in merito alla procedura oggetto dell'operazione;
- l'indicazione del Responsabile o Gestore del contatto, qualora diverso dal Responsabile, con specificazione della posizione ricoperta nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni, con specificazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione delle iniziative assunte e degli adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione (richiesta di finanziamento, passaggi significativi, esito e rendiconto delle risorse impiegate);
- l'indicazione degli esponenti della Pubblica Amministrazione incontrati, il luogo, la data ed il motivo dell'incontro e dell'avvenuta comunicazione, da parte del soggetto che ha il contatto, che la Società ha adottato il Modello;

La scheda compilata e tutto il materiale raccolto ed allegato dovranno essere adeguatamente archiviati e trasmessi periodicamente all'Organismo di Vigilanza.

III) Controlli svolti da Organi ispettivi

Il seguente protocollo intende fissare le regole procedurali in materia di rapporti con la P.A., e segnatamente nei rapporti con quelle Amministrazioni la cui attività si concreta nell'esercizio di poteri ispettivi, di verifica e controllo nei confronti dell'attività svolta da Revet.

In tal modo si intende far riferimento alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, ivi incluse quelle svolte presso l'impianto di valorizzazione di Revet (quali, ad es., quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alle verifiche ambientali, tributarie e a tutti i controlli svolti dai soggetti, quali l'Amministrazione provinciale di Pisa, l'INPS, l'ASL, l'ARPAT, i NAS, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco ecc.).

Il rilievo attribuito a detta tipologia di rapporti con la P.A. e, conseguentemente, a tale protocollo deriva dal fatto che, trattandosi di attività che pongono la Società a diretto contatto con membri della P.A., per di più con frequenza periodica, appare alto il rischio che, nell'ambito di tali rapporti, possano concretizzarsi fattispecie incriminatrici di tipo corruttivo ovvero ipotesi di truffa ai danni dello Stato o di altri Enti Pubblici.

In particolare, il rischio insito nella gestione di detti rapporti è che vengano utilizzati strumenti e posti in essere comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche ovvero da agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni all'esercizio dell'attività societaria.

Con preavviso di almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per l'inizio delle operazioni ispettive e di verifica – laddove quest'ultime vengano preventivamente comunicate alla Società – il Responsabile la cui Funzione è direttamente interessata dall'attività ispettiva e di controllo ovvero il Responsabile Ufficio Legale e Contratti informa l'O.d.V. delle succitate operazioni che avranno luogo presso la sede della Società.

Mediante tale atto scritto il Responsabile comunica all'O.d.V.:

- la data e l'orario dello svolgimento della suddetta attività;
- l'oggetto dell'attività che la P.A. andrà a svolgere;

Il Responsabile:

- diviene il soggetto referente e responsabile della procedura;
- cura ed assume la responsabilità dei rapporti con la P.A.;
- agisce nel rispetto delle modalità del Protocollo “Rapporti con la P.A.”.

Durante lo svolgimento delle operazioni di ispezione e controllo, il Responsabile deve compilare un **verbale** relativo all’attività ispettiva posta in essere dall’Amministrazione di riferimento.

Tale scheda deve possedere i requisiti indicati dalle Disposizioni Operative del Protocollo “Rapporti con la P.A.” ed in particolare:

- la descrizione dell’operazione a rischio, con l’indicazione del valore economico dell’operazione medesima;
- l’Autorità competente in merito alla procedura oggetto dell’operazione;
- l’indicazione del Responsabile o di colui che presiede alla verifica/ispezione, qualora diverso dal Responsabile, con specificazione della posizione ricoperta nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- l’indicazione delle iniziative assunte e degli adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione;
- l’indicazione degli esponenti della P.A., il luogo, l’orario dell’attività svolta dalla P.A. e gli eventuali rilievi e/o prescrizioni da essi formulati.

Il verbale deve dare atto di tutte le fasi del procedimento di ispezione e verifica.

Il Responsabile provvede a richiedere copia del verbale redatto dall’Autorità interessata, ove disponibile.

Copia del verbale verrà conservata dall’O.d.V., che verifica la rispondenza dei medesimi alle comunicazioni informative, laddove preliminarmente ricevute dal Responsabile.

4.2 Le aree a rischio indiretto

Allo stesso modo, sono da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la P.A., gestiscono strumenti – anche di tipo finanziario – che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità (c.d. **rischio indiretto**).

A) Consulenze e collaborazioni esterne

Il seguente protocollo intende porre le regole procedurali in materia di affidamento a professionisti esterni di incarichi di consulenza e collaborazione.

Detta procedura, se pure relativa ad un'area precedentemente qualificata "a rischio indiretto", rileva in maniera essenziale nella presente sezione in quanto le fattispecie corruttive spesso possono concretarsi in dazioni di denaro che se da un lato – e con una certa semplicità - possono essere giustificate per attività di consulenze varie, dall'altro – altrettanto facilmente – possono costituire mezzo per erogare somme maggiori rispetto allo stretto indispensabile o per soddisfare esigenze che, con la specifica consulenza oggetto di affidamento, poco hanno a che vedere.

Tale regolamentazione si impone, quindi, non tanto perché si sia verificato, nelle fasi precedenti alla redazione del Modello, un livello di rischio rilevante di commissione di Reati 231 attraverso l'affidamento di consulenze e collaborazioni esterne, quanto per una generale esigenza di organizzazione aziendale, proprio in considerazione del fatto che la presente attività è da considerarsi - in astratto - a rischio reato 231.

Occorre pertanto delineare una procedura quanto più trasparente possibile di esternalizzazione di servizi ed attività che imponga:

- l'obbligo di motivazione dell'esigenza di ricorrere ad incarichi esterni;
- il controllo sulle somme erogate, seppur nel completo rispetto della libera contrattazione e delle tariffe applicabili alle singole professionalità.

Ciascun Responsabile delle singole Funzioni aziendali, nell'esercizio delle proprie mansioni, comunica mediante atto scritto motivato al Direttore Generale l'esigenza di avvalersi di una professionalità esterna, indicando:

- i motivi che determinano la richiesta;
- l'attività richiesta;
- una dichiarazione di insussistenza di professionalità interne idonee a svolgere le mansioni richieste.

In caso di risposta positiva da parte del Direttore Generale, il Responsabile della Funzione richiedente:

- procede all'individuazione dei professionisti e dei consulenti esistenti sul mercato che presentino idonei requisiti per lo svolgimento dell'attività che si intende esternalizzare;
- chiede l'invio dei curricula dei professionisti e consulenti individuati, nonché del compenso previsto per l'attività richiesta;
- procede alla valutazione dei dati ricevuti, in considerazione della professionalità risultante dai curricula, degli importi richiesti per la prestazione e della complessità e della durata dell'incarico.

Il Responsabile sottopone al Direttore Generale le proposte di consulenza ritenute maggiormente idonee e competitive per la relativa approvazione.

Il contratto di conferimento dell'incarico deve necessariamente contenere:

- i dati identificativi del consulente;
- il profilo professionale e l'area tematica individuati;
- l'esatta indicazione dell'oggetto dell'incarico;
- il compenso pattuito e le modalità di pagamento.

Il contratto di consulenza ha una durata "standard" di un anno, in caso di particolari esigenze di economicità, efficienza e continuità del servizio, potranno essere stipulati contratti di durata superiore previa adeguata motivazione.

Il contratto di consulenza deve prevedere la dichiarazione del consulente di aver preso conoscenza e di rispettare le previsioni del Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Revet e deve, altresì, prevedere l'obbligo, per il consulente, della rendicontazione dell'attività svolta quale condizione per il pagamento.

B) Selezione e assunzione del personale

Il presente paragrafo intende enunciare le linee guida che devono presiedere tale processo, giudicato quale area a rischio indiretto di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, ai fini dell'inserimento di risorse umane nel contesto organizzativo aziendale, occorrerà osservare i seguenti principi generali minimi:

- la decisione di assumere nuovo personale, qualunque sia la tipologia del contratto di lavoro che si intenderà sottoscrivere con il neo assunto, deve essere accompagnata da un'espressa richiesta motivata proveniente dal Responsabile di funzione interessato, con indicazione dei requisiti di professionalità richiesti in relazione alle mansioni e attività da svolgere;
- la valutazione della richiesta di nuovo personale deve essere sottoposta all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio del Personale, che ne valuta la coerenza e la congruità anche in relazione al *budget* stanziato dalla Società per gli inserimenti di nuovo personale;
- la selezione del candidato, previa valutazione dei *curricula* ritenuti più idonei a ricoprire la posizione richiesta dalla Società, deve avvenire all'esito di più colloqui, anche di tipo tecnico;
- in sede di selezione potrà essere richiesta al candidato apposita dichiarazione attestante la sussistenza di eventuali rapporti di parentela con esponenti della P.A. o con dipendenti di Revet;
- al fine di garantire la tracciabilità del processo di selezione, la relativa documentazione deve essere archiviata;
- deve essere previsto un *budget* annuale per gli eventuali nuovi inserimenti professionali.

5. ALTRI PROCESSI SENSIBILI

5.1 Linee guida in tema di affidamenti. Gestione appalti e approvvigionamenti di beni e servizi.

Come già anticipato in precedenza, Revet può rivestire la qualifica di **stazione appaltante** nel momento in cui deve provvedere ad indire gare (ad evidenza pubblica o meno) per approvvigionarsi di beni e servizi o per affidare lavori, servizi e forniture a terzi.

Benché nell'ambito dei principi ispiratori del Decreto vi sia quello che vede accertare la responsabilità della Società solo per fatti (di reato) da cui la stessa possa trarre profitto (e non da fatti che possano procurare un profitto o beneficio al solo autore materiale del reato), appare necessario dar conto delle principali linee guida che regolamentano le fasi degli affidamenti posti in essere da Revet ai fini della scelta dei propri fornitori e/o prestatori di servizi.

Ciò allo scopo di evitare che anche il singolo dipendente (a titolo meramente esemplificativo, chi prepara i documenti di gara, chi ha il contatto con il candidato o l'aspirante partecipante, chi partecipa alla commissione di gara, chi predispone gli atti negoziali) possa incorrere in ipotesi di reato che possano ripercuotersi sulla Società in termini non solo di ingiustificato ed illegittimo vantaggio, ma anche di onorabilità della stessa.

Con riferimento a ciascuna procedura d'acquisto finalizzata all'approvvigionamento di beni e servizi, deve essere previamente nominato un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Salvo successiva diversa indicazione, la funzione di Responsabile del Procedimento viene esercitata dal Responsabile Ufficio Legale e Contratti.

Il Responsabile del Procedimento, ha il compito di avviare, svolgere e curare ogni fase della procedura finalizzata alla scelta del soggetto cui affidare la fornitura del bene e/o l'espletamento del servizio.

Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure aperte mediante la pubblicazione del bando di gara, con specifico riferimento all'approvvigionamento di materiali e/o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'Azienda indice le relative procedure ristrette e/o negoziate, invitando – in base a criteri di rotazione – esclusivamente imprese idonee di cui venga effettuata puntuale verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica secondo la vigente disciplina di settore (artt.38 e ss. D.Lgs. 163/2006).

Con riferimento a ciascuna procedura di scelta del contraente, la migliore offerta viene selezionata, alternativamente, o con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.

La valutazione delle offerte potrà essere effettuata dal Responsabile del Procedimento o da una Commissione giudicatrice nominata *ad hoc* dalla Società.

L'individuazione del soggetto chiamato a valutare le offerte sarà effettuata sulla base di parametri (criterio prescelto, importi degli affidamenti) predeterminati dalla Società.

A seguito dell'espletamento della fase di valutazione delle offerte, la graduatoria finale, unitamente ai verbali di gara, verrà esaminata e verificata dal Responsabile del Procedimento, il quale, all'esito dell'attività di verifica, predisponde una relazione relativa all'andamento della procedura di gara nonché la bozza della Determinazione di aggiudicazione.

Nell'ipotesi in cui Revet intenda affidare un lavoro, un servizio o una fornitura, dovranno essere utilizzate tutte le iniziative atte ad evitare che i dipendenti, durante la procedura di gara (sia essa aperta o ristretta), accettino denaro o altra utilità promessi od offerti da parte dei partecipanti ovvero inducano i partecipanti a fare tali promesse. La presente prescrizione, in uno con i principi espressi nel Codice Etico, mira a far sì che l'attività posta in essere da Revet sia comunque ispirata a principi di trasparenza, legalità e moralità.

PARTE SPECIALE II

– Reati Societari –

6. I REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER D. LGS. 231/2001

- 6.1 Tipologia di reati
 - 6.2 Aree di attività a rischio
 - 6.3 Prescrizioni generali di comportamento
-

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo contempla una breve descrizione dei reati societari, previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, che ha riformato il diritto societario.

In forza dell'art. 25-ter del Decreto, la responsabilità amministrativa degli Enti sorge anche *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

I reati societari previsti dal Codice Civile e richiamati dal Decreto possono essere raggruppati in **sei macro categorie**:

1) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 2621 c.c. - <i>False comunicazioni sociali</i></p> <p>Art. 2622 c.c. - <i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</i></p> <p>Art. 2624 c.c. - <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i></p>	<p>Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico.</p> <p>False attestazioni, da parte del responsabile della revisione, o occultamento di informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione mediante modalità idonee ad indurre in errore i destinatari di tali informazioni.</p>

2) TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Articoli di riferimento	Fattispecie

<p>Art. 2626 c.c. - <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i></p>	<p>Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.</p>
<p>Art. 2627 c.c. - <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i></p>	<p>di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.</p>
<p>Art. 2628 c.c. - <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i></p>	<p>Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.</p>
<p>Art. 2629 c.c. - <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i></p>	<p>Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.</p>
<p>Art. 2632 c.c. - <i>Formazione fittizia del capitale</i></p>	<p>non possono essere distribuite.</p>
<p>Art. 2633 c.c. - <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i></p>	<p>Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.</p>
	<p>Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.</p>
	<p>Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti od operazioni.</p>
	<p>Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p>

3) TUTELA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo di riferimento	Fattispecie
Art. 2625 c.c. – <i>Impedito controllo</i> Art. 2636 c.c. – <i>Illecita influenza sull'assemblea</i>	Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci. Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

4) TUTELA DEL MERCATO

Articolo di riferimento	Fattispecie
Art. 2637 c.c. – <i>Aggiotaggio</i>	Diffusione di notizie false ovvero realizzazione di operazioni simulate finalizzate ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari oppure ad incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della Società.

5) TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Articolo di riferimento	Fattispecie
Art. 2638 c.c. – <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>	Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare. Omissione di comunicazioni obbligatorie.

6) CORRUZIONE TRA PRIVATI

Articolo di riferimento	Fattispecie

<p>Art.2635 c.c. – <i>Corruzione tra privati</i></p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, direzione o vigilanza, traendo vantaggio dalla condotta corruttiva.</p>
--	--

6.2 Aree di attività a rischio

In Revet il rischio potenziale di commissione di Reati Societari appare più teorico che reale, posto che, come risulta dalla *gap analysis*, presenta un buon livello di copertura dal rischio potenziale di commissione di detti reati. Ed invero:

- Revet dispone di due forme di controllo “interno”:
 - (i) **Sistema gestione Qualità e Ambiente:** si occupa di verificare il rispetto delle procedure, in particolare di quelle previste dal Manuale Qualità (la Società ha ottenuto la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; la certificazione ambientale UNI EN ISO 14000 e la certificazione “Plastica Seconda Vita”); la mancata osservanza delle procedure porta all’emissione delle non-conformità che però non si riflettono in provvedimenti per i soggetti responsabili dell’errore che quindi non sono incentivati a mutare il loro comportamento. Deve essere implementata, quindi, una leva gestionale (premi o sanzioni) che possa sensibilizzare i dipendenti al rispetto delle procedure esistenti;
 - (ii) **Controllo di gestione:** curato dal Responsabile attività industriali e controllo di gestione. Trattasi di funzione aziendale la cui implementazione necessita di essere completata sia per quanto riguarda gli aspetti economici che per gli indicatori tecnici.

- Revet, peraltro, gode di un duplice controllo “esterno” sul bilancio, svolto da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile nonché dal Collegio Sindacale, che svolge il controllo sull’organizzazione societaria;

- la Società di Revisione incaricata del controllo contabile può richiedere agli Amministratori notizie e documenti, nonché procedere ad ispezioni;

- l'attività di revisione contabile si svolge attraverso:
 - (a) la verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità regolare, della corretta tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture e dei fatti di gestione;
 - (b) la verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della loro conformità alle norme di legge applicabili;
 - (c) la formulazione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio.

Ciò premesso, le **aree sensibili**, ovvero quelle ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari sono ritenute quelle relative alla:

- predisposizione di comunicazioni ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e l'O.d.V.;
- collaborazione con l'Organo amministrativo nelle attività riguardanti operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- versamento di denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad una società privata, compresi gli organismi che prestano servizi relativi a verifiche del rispetto di prescrizioni legali.

6.3 Prescrizioni generali di comportamento

Le prescrizioni qui di seguito elencate riflettono la logica ispiratrice del Modello, in quanto esse sono improntate ad una finalità preventiva, in grado di depotenziare, se attentamente osservate, la possibilità di commissione di 'Reati 231'.

In risposta alla criticità rilevate, dunque, costituisce valido elemento di prevenzione l'osservanza dei seguenti obblighi e divieti. In particolare:

E' **obbligo** di tutti i Destinatari del Modello:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle

- procedure interne aziendali e al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
 - 4) assicurare corrette e trasparenti relazioni con tutti i soggetti appartenenti ad altre società, mantenendole nei limiti dei reciproci impegni contrattuali.

E' fatto **divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione dei bilanci, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati lacunosi, falsi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- c. ripartire utili su proventi non effettivamente conseguiti;
- d. effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- e. distrarre beni sociali;
- f. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che siano di ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, mediante l'occultamento di documenti, o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- g. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h. tacere l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Società, da parte di amministratori o soggetti con poteri di gestione per lo svolgimento di una determinata operazione, verso gli altri amministratori, il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza, ovvero partecipare ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima;
- i. effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a soggetti appartenente ad una società privata, al fine di ottenere favori e, in ogni caso, che non risultino trasparenti in quanto non giustificati nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Al fine di dare evidenza e pubblicità ai controlli svolti in azienda nonché alle operazioni e/o fatti gestionali posti in essere nel contesto aziendale, è obbligo di Revet e dei Responsabili di funzione aziendale interessati trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa e dello stato patrimoniale;
 - gli incarichi conferiti alla Società di Revisione;
 - le comunicazioni provenienti dal Collegio sindacale o dalla Società di Revisione in merito alle eventuali criticità riscontrate,
- i prospetti trimestrali dei flussi di cassa, per importi inferiori ad € 1.000.

7. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

- 7.1 Premesse
 - 7.2 False comunicazioni sociali
 - 7.3 Approvazione del bilancio
 - 7.4 Tutela del capitale sociale
 - 7.5 Operazioni contabili
 - 7.6 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione
-

7.1 Premesse

Al fine di dare compiuta esecuzione al Modello, costituisce garanzia di corretta ed efficace attuazione del medesimo l'adozione dei seguenti principi operativi:

1. implementazione del sistema di anagrafe ed agenda delle varie comunicazioni societarie, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti;
2. le Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili devono essere oggetto di aggiornamento e formazione in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili;
3. la rilevazione e la trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali in oggetto devono avvenire nella massima misura tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei risultati;
4. consegna, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, della bozza di bilancio e degli altri documenti contabili con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare;
5. deve essere effettuata, prima della seduta deputata all'approvazione dell'assemblea soci del bilancio, almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza e comunque dopo la seduta del Consiglio di Amministrazione di delibera;

6. devono essere organizzate riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di *Corporate Governance*;
7. devono essere definite con chiarezza quali dati e informazioni devono essere forniti all'Amministrazione da parte dei Responsabili di ogni singola funzione aziendale;
8. devono essere formalizzate le prassi esistenti in materia di comunicazione societaria;
9. deve essere prevista l'archiviazione della documentazione rilevante in ambito societario, sia essa in formato cartaceo o elettronico.

7.2 False comunicazioni sociali

Il presente paragrafo delinea i requisiti minimi che devono essere soddisfatti onde ridurre sensibilmente la possibilità che si generino comportamenti delittuosi così come indicati nel Decreto in materia di: **false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori; falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione; impedito controllo.**

In particolare, Revet deve:

- adottare sempre adeguate misure di protezione dei dati;
- predisporre l'adozione di misure che garantiscano il rispetto dei principi di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi nel rispetto delle procedure interne;
- mantenere i controlli da parte delle funzioni coinvolte in termini di correttezza e validità delle scritture; verificare l'effettuazione della prestazione, l'adeguatezza e validità dei costi e ricavi processati, la conformità dei dati processati ed adeguata documentazione di supporto debitamente autorizzata;
- mantenere sempre l'evidenza documentale delle attività di controllo effettuate;
- disporre la trasmissione dei dati relativi al bilancio e alle altre comunicazioni sociali mediante strumenti informatici, al fine di assicurare la tracciabilità degli stessi e l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema;
- monitorare le deviazioni dalle procedure standard, richiedendo le relative motivazioni;

- predisporre misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste di variazione quantitativa dei dati nonché richieste di variazione dei criteri di rilevazione contabile, l'O.d.V. ne venga tempestivamente informato;
- predisporre una relazione all'O.d.V. in merito ai controlli effettuati dall'Amministrazione sui conti di contabilità, sulle poste valutative e su quelle maggiormente critiche e risultati delle verifiche svolte; e più in generale garantire un flusso informativo periodico e strutturato verso l'O.d.V.;
- predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- fissare scadenze temporali precise, al fine di consentire la tempestiva trasmissione della bozza di bilancio a tutti i membri del C.d.A. della Società e del Collegio Sindacale, nonché alla Società di Revisione, con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- prevedere la possibilità di convocare riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, prima della data prevista per l'approvazione del bilancio;
- dare evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni e documenti consegnati alla Società di Revisione;
- consegnare alla Società di Revisione una dichiarazione (*representation letter*) con la quale il Legale Rappresentante attesta di aver fornito tutte le informazioni rilevanti ai fini del bilancio e che tali informazioni sono veritiere e corrette;
- predisporre uno specifico programma di formazione rivolto a tutti i Responsabili delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili;
- curare la formazione per i neo assunti e l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

7.3 Approvazione del bilancio

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 2423 e 2423 *bis* del codice civile.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio;
- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- l'eventuale modifica dei criteri di valutazione, consentita solo in casi eccezionali, deve trovare idonea motivazione nella nota integrativa che, inoltre, descrive l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- ogni dato e/o informazione rilasciati dalle altre funzioni aziendali per fini di redazione e predisposizione del bilancio, o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve essere trasmesso per iscritto e copia della citata trasmissione deve essere conservata ed archiviata a cura delle funzioni coinvolte;
- i dati trasmessi devono originare solo dal Responsabile della funzione o suo formale delegato;
- è fatto obbligo a tale soggetto di attestare la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse ed all'occorrenza fornire le relative evidenze documentali.

7.4 Tutela del Capitale sociale

Di seguito vengono delineati i requisiti minimi che devono essere sempre soddisfatti onde ridurre sensibilmente il rischio di possibili comportamenti delittuosi, così come indicati nel Decreto, in materia di: **integrità del capitale a tutela dei terzi ed, in particolare, in materia di indebita restituzione dei**

conferimenti; illegale ripartizione dei utili o delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale.

In particolare, sono state individuate delle prescrizioni che evidenziano la presenza di elementi di forte deterrenza per la commissione delle condotte delittuose rilevanti ai fini 231.

A tal riguardo, la Società deve:

- avere e mantenere un sistema formale per le operazioni di riduzione del capitale sociale; acconto sui dividendi soci; finanziamento soci;
- avere e mantenere un sistema di criteri orientativi per:
 - la riduzione del capitale sociale fuori dei casi previsti dalla legge;
 - la distribuzione degli utili e di acconti sui dividendi;
 - pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
 - le operazioni di finanziamento verso soci;
- dare evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate e reportistica periodica, da sottoporre eventualmente all'O.d.V., che evidenzi tutte le operazioni fatte in favore dei soci;
- prevedere la possibilità di incontri periodici fra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza interna alla Società della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- eventualmente creare una procedura relativa alla gestione delle operazioni straordinarie identificando ruoli, responsabilità e modalità di realizzazione;
- prevedere un'informativa all'Organismo di Vigilanza onde consentire il controllo sul rispetto delle regole e delle procedure aziendali;
- assegnare responsabilità decisionali ed operative per le operazioni che possano potenzialmente ledere il capitale sociale, nonché regolamentare i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte.

7.5 Operazioni contabili

Nella elaborazione delle scritture contabili e comunque in ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile amministrativo devono essere osservati i seguenti principi:

- ogni operazione contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- ai fini di cui sopra, si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessarie alla puntuale ricostruzione – all’occorrenza – dell’operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo. Il supporto documentale dovrà essere adeguato alla complessità dell’operazione medesima;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell’azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti ad essa e supportate da approvazione scritta del Responsabile della funzione interessata;
- i documenti accompagnatori del bilancio, devono riflettere ogni differenza significativa intervenuta nei saldi contabili di bilancio nel corso dell’esercizio rispetto a quelli dell’esercizio precedente.

7.6 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Nella gestione dei rapporti con la Società di Revisione, in ordine all’attività di comunicazione da parte di quest’ultima circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Revet, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- il Responsabile della Società di Revisione ha facoltà di prendere contatto, qualora lo ritenga opportuno, con l’O.d.V., al fine di verificare e coordinare con esso la propria azione in relazione a quelle situazioni che possano presentare aspetti di criticità in ordine alle ipotesi di reato previste dal Decreto;
- occorre accertare l’assenza di conflitti di interesse tra la Società di revisione e i soggetti eventualmente chiamati a prestare servizi di consulenza o servizi assimilabili;
- è fatto divieto di conferire a soggetti che facciano parte del *network* cui appartiene la Società di Revisione incarichi diversi da quello della revisione contabile che appaiono incompatibili con essa;
- in ogni caso è fatto divieto di conferire a soggetti che facciano parte del *network* cui appartiene la Società di Revisione incarichi che appaiano idonei a pregiudicare l’indipendenza della Società di Revisione precedentemente incaricata.

In ordine alla scelta della Società di Revisione, la procedura dovrà prevedere:

- l'immediata comunicazione all'O.d.V. della Società di Revisione prescelta, nonché delle valutazioni che hanno determinato detta scelta;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V. di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché delle vicende legate al rapporto tra Revet e la Società di Revisione;
- a possibilità di incontri periodici fra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali profili di criticità manifestatisi nel corso della gestione.

PARTE SPECIALE III

– I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro –

8. REATI EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001

- 8.1 Premessa
 - 8.2 Tipologia di reati
 - 8.3 Aree a rischio
 - 8.4 Principi di comportamento
-

8.1 Premessa

Il D. Lgs. n. 81/2008, rubricato “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” – recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – valorizza, ancor più dell’abrogato D. Lgs. 626/1994, l’organizzazione come fattore chiave per il miglioramento delle condizioni di sicurezza in azienda.

Secondo il nuovo decreto, per realizzare un buon livello di sicurezza, in grado di prevenire i due più gravi reati in relazione ad essa, è necessario introdurre un sistema di gestione *ad hoc* per la sicurezza, c.d. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), ossia un sistema organizzativo che garantisca l’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa.

L’art. 30 del D. lgs. 81/2008 individua i requisiti del Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità dell’ente per illecito amministrativo dipendente da reato: dovranno, dunque, essere formalizzate tutte le procedure inerenti le materie elencate dall’art. 30, e il sistema di controllo dovrà garantire l’esecuzione di tali attività. La norma introduce la possibilità di adottare modelli organizzativi conformi a disciplinari di riferimento: in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione

aziendale conformi alle Linee Guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti dall'art. 30².

L'art. 300 del Testo Unico introduce modifiche all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 – il quale prevede la responsabilità amministrativa degli enti nell'ipotesi di consumazione al loro interno dei reati previsti dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, comma 3 (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, che siano stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A differenza dei reati-presupposto *ab initio* inseriti nel D.Lgs. 231/2001 e degli altri progressivamente introdotti, tutti di matrice dolosa, i delitti di cui all'art. 25-septies sono colposi.

A tal fine, si precisa che il reato è colposo quando l'evento, pur preveduto dall'agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia del soggetto agente (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Inoltre, l'omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del "vantaggio" in capo all'Azienda.

Sul piano dell'imputazione soggettiva del fatto-reato all'ente, si evidenzia come la stessa si qualifichi come "**colpa di organizzazione**" (colpa per omessa attività preventiva), che potrà non ravvisarsi qualora il reato sia frutto dell'elusione volontaria del Modello da parte del soggetto responsabile, né prevenibile né prevedibile da parte dell'ente, attraverso l'impiego di criteri di diligenza appropriati rispetto alle dimensioni, alla struttura organizzativa ed alla natura dell'attività dell'ente stesso.

Pertanto, qualora l'evento realizzatosi sfugga alle ragionevoli capacità di previsione e prevenzione del responsabile, non potrà ritenersi sussistente l'elemento psicologico colposo e, conseguentemente, l'imputazione del fatto di reato.

² Trattasi di presunzione relativa, superabile in sede di accertamento giudiziario.

Sul piano sanzionatorio, oltre alla sanzione pecuniaria trovano applicazione le sanzioni interdittive previste dal Decreto (a differenza di altre ipotesi di responsabilità da delitto doloso, che non la prevedono affatto o la prevedono ma non con riguardo a tutte le sanzioni interdittive).

8.2 Tipologia di reati

Come già accennato in precedenza, l'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 – prevede la responsabilità degli enti per i reati previsti dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, comma 3 (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, che siano stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

(A) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

In forza della fattispecie in commento, *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Pertanto, l'art. 589 c.p. punisce la condotta del soggetto che, a causa di una condotta omissiva o commissiva, comunque colposa, cagiona la morte di una persona.

Il delitto è aggravato ogniqualvolta il fatto sia commesso con violazione delle disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con tale espressione si fa riferimento non solo alla violazione di specifiche disposizioni contenute nella legislazione menzionata (nel qual caso, il delitto concorrerà con quello previsto dalla normativa di settore), ma, in generale, alla omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace integrità fisica dei lavoratori.

Ai fini della comprensione della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. occorre inoltre chiarire come:

- **l'infortunio sul lavoro** sia quello occorso per causa violenta, in occasione della prestazione lavorativa. Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa.

La "causa violenta" è configurabile in tutti i casi in cui un'azione determinata e concentrata nel tempo, ancorché imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi danno all'organismo del lavoratore. Limite alla responsabilità del datore di lavoro è il comportamento abnorme tenuto dal lavoratore nello svolgimento della sua attività abituale.

- la **malattia professionale** sia quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connesso all'attività lavorativa - a seguito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo medesimo, comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, il reato di omicidio colposo aggravato, di cui all'art. 589 c.p., sarà pertanto configurabile ogniqualvolta si verifichi il decesso del lavoratore in conseguenza dell'infortunio occorso sul lavoro, ovvero della malattia professionale contratta. Se la malattia professionale comporta la sola patologia, senza l'evento morte, sarà invece integrata la fattispecie di cui all'art. 590 c.p.

In entrambe le ipotesi, affinché sussista la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che l'evento dannoso per il lavoratore sia collegato da un rapporto di causa-effetto con l'azione o l'omissione del datore di lavoro medesimo. Nella maggioranza dei casi, si tratterà di una condotta omissiva, concretata dalla omessa adozione di misure ritenute indispensabili per la tutela della integrità e della salute dei lavoratori.

(B) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo, *“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 129 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...].

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il delitto di cui all'art. 590 c.p. è configurabile ogniqualvolta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comporti l'insorgere di una patologia e non l'evento morte.

Le lesioni si considerano **gravi** se: **(i)** dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; **(ii)** se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1 c.p.).

Le lesioni personali si considerano **gravissime** se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2 c.p.).

8.3 Aree a rischio

Ai fini del Modello, devono ritenersi potenzialmente a rischio quelle aree aziendali che, in considerazione dell'attività svolta, assumono impatti significativi sul piano della salute e sicurezza sul lavoro ("SSL").

L'ampio ambito applicativo delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro induce a ritenere che lo svolgimento di **tutte le attività lavorative** da parte dei dipendenti costituisca di per sé un'area a rischio, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Potenzialmente, infatti, ogni violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, da cui scaturisse una lesione grave per il lavoratore, potrebbe comportare per l'Ente la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

Fermo restando quanto sopra, alla luce della realtà aziendale, appaiono maggiormente a rischio le attività di produzione, logistica, manutenzione e raccolta svolte presso gli impianti di valorizzazione di Revet nonché l'attività di trasporto dei mezzi di raccolta.

A questa "macro-area", devono essere aggiunte **le attività e le fasi del ciclo lavorativo individuate dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** e dagli altri documenti adottati da Revet e previsti dalla normativa antinfortunistica vigente in tema di:

- Vibrazioni meccaniche,
- Istruzioni operative;
- Valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche;
- Valutazione rischi per le lavoratrici gestanti e puerpere;
- Piano di emergenza antincendio;
- Valutazione rischio chimico.

I punti di debolezza evidenziati dal *Risk Assessment* riguardano la necessità di potenziare e formalizzare la specifica vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza, pubblicizzare l'organigramma aziendale in tema di SSL, nonché di creare un apparato sanzionatorio *ad hoc* in relazione alle violazioni degli specifici obblighi dei lavoratori in tema di salute e sicurezza.

In generale, con riferimento ai reati in commento, la responsabilità della Società potrebbe venire in rilievo nel caso di:

- mancato adeguamento alle norme di legge;
- carenze nell'organizzazione del lavoro;
- carenze nell'attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei prodotti chimici;

- mancato rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza aziendali.

In conclusione, dunque, salva la necessità di formalizzare determinate procedure – già governate, peraltro, da un agire secondo buon senso – l'attività ad oggi svolta da Revet in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quella oggetto di pianificazione e prossima realizzazione, si presenta conforme al recente dettato normativo (D. Lgs. 81/2008) e alla generale *best practice* in materia.

8.4 Principi generali di comportamento

In ossequio a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n.81/2008, Revet si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di SSL e ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro salubre, sicuro e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa anche mediante:

- attenta e costante valutazione dei rischi per la sicurezza;
- eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, attenuazione degli stessi, anche avvalendosi di eventuali nuovi mezzi o strumenti messi a disposizione dal progresso tecnico;
- compatibilmente con l'attività di impresa, limitazione dell'uso di sostanze agenti chimici e/o biologici sul luogo di lavoro;
- definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi cui gli stessi, in ragione delle proprie mansioni, risultano esposti;
- comunicazione e coinvolgimento adeguato di tutti i destinatari nelle questioni connesse alla SSL, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e responsabilità,
- formazione e addestramento di tutti i destinatari, ciascuno nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla SSL, al fine di creare la consapevolezza dell'importanza di agire in conformità alle regole e prescrizioni del Modello nonché delle possibili conseguenze, anche sanzionatorie, previste nel caso di comportamenti contrari alle regole del Modello; in quest'ottica Revet attribuisce rilevante importanza alla formazione per addestramento nei confronti dei soggetti le cui mansioni abbiano un rilevante impatto sulla sicurezza sul lavoro;
- formalizzazione di istruzioni adeguate e chiare per i lavoratori;

- attenzione alla regolare e periodica manutenzione, nel rispetto delle norme di legge, degli impianti, attrezzature, mezzi di trasporto e delle infrastrutture tecniche presenti presso l'impianto di valorizzazione di Revet;
- pubblicizzazione a tutti i livelli aziendali dei compiti, poteri e funzioni dei soggetti responsabili in materia di SSL; a tal riguardo, Revet si impegna ad approntare l'organigramma aziendale in tema di SSL con definizione dei ruoli e delle responsabilità.

Nell'elencare gli obblighi antinfortunistici, il D.Lgs. 81/2008 individua quali destinatari: il datore di lavoro, i dirigenti (art. 18); i preposti (art.19); i lavoratori (art.20); i progettisti (art. 22); i fabbricanti, i fornitori (art. 23); gli installatori (art.24); il medico competente (art. 25): tali soggetti sono pertanto direttamente coinvolti nell'attuazione delle disposizioni che seguono.

In particolare, nei limiti delle rispettive funzioni, compiti e responsabilità, i destinatari sono tenuti ad osservare la normativa di riferimento in materia di SSL, il Codice Etico adottato da Revet e le procedure aziendali vigenti.

Inoltre, ai destinatari è fatto espresso **divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione sia di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 sia di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di non incorrere nei suddetti divieti:

- i soggetti destinatari della normativa in tema di SSL sono tenuti ad adoperarsi, affinché siano rispettate le misure generali di tutela indicate dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e nei paragrafi che seguono;
- tutto il personale di Revet deve conoscere e rispettare la normativa concernente la salute e la sicurezza sul lavoro e le cautele previste da leggi e regolamenti per lo svolgimento di mansioni particolari;
- in relazione ai casi di emergenza, al fine dell'immediata individuazione della struttura e delle conseguenti responsabilità in merito alla gestione degli eventi, tutto il personale è tenuto a conoscere i Piani di Emergenza e di esodo;
- quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione collettiva, devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale (DPI).

9. CONTROLLI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

- 9.1 Principi di controllo specifici
 - 9.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
-

9.1 Principi di controllo specifici

Al fine di consentire una chiara individuazione dei compiti, degli obblighi e delle eventuali responsabilità in materia di SSL, si rende necessario, sul piano organizzativo, identificare i soggetti coinvolti nel processo di adeguamento alle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Il destinatario primo di tutti gli obblighi di sicurezza, infatti, è il **datore di lavoro**, in quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, avente la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, dotato di poteri decisionali e di spesa.

Nell'ambito delle imprese di maggiori dimensioni, sorge tuttavia l'esigenza di individuare ulteriori soggetti, destinatari, ciascuno per quanto di competenza, dei medesimi obblighi, in modo da assicurare nei fatti e rispetto ad ogni singola articolazione aziendale, l'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Ciò che occorre sottolineare è l'esigenza che all'attribuzione formale delle responsabilità corrisponda la reale titolarità dei poteri di attuazione, intesa come possibilità del loro concreto ed effettivo esercizio.

In Revet, le funzioni di "datore di lavoro"- inteso, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, quale soggetto responsabile dell'organizzazione aziendale nell'ambito della quale i lavoratori prestano la propria attività – sono attribuite con delega al Direttore Generale.

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro:

- 1) effettua una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 17);

- 2) elabora il Documento di Valutazione Rischi ("DVR") (art. 17 - art. 28), aggiornato con cadenza periodica e ogniqualvolta ne sorga la necessità;
- 3) nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –RSPP (art. 28);
- 4) in considerazione delle dimensioni aziendali notevoli, conferisce con delega, che presenti i requisiti sopra indicati, specifici poteri in materia di sicurezza e salute sul lavoro ad altri soggetti aziendali (art. 16);
- 5) vigila sull'operato dei soggetti delegati (art. 16).

La Società si adegua a tutti gli adempimenti previsti dalla legge o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, all'atto dell'adozione del Modello, il Datore di Lavoro, unitamente agli altri Responsabili sulla sicurezza, pone in essere:

- una verifica dell'idoneità e della completezza del DVR redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008;
- una verifica, con eventuale adozione di azioni correttive conseguenti, dell'assetto organizzativo e del sistema di deleghe di funzioni;
- la formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel DVR, che garantisca, anche grazie a un adeguato meccanismo di flussi informativi verso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o i Dirigenti con delega di funzioni, la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano riscontrate situazioni di "non conformità".

Le attività, considerate significative ai fini di un pieno adeguamento alle disposizioni di legge, rispetto alle quali si impone un'azione di controllo e verifica da parte dei destinatari sono le seguenti:

- (i) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- (ii) (Nomina del Medico Competente;
- (iii) Identificazione della struttura gerarchica ed organizzativa per l'attuazione delle misure inerenti la sicurezza;
- (iv) Valutazione dei rischi e predisposizione del DVR;
- (v) Aggiornamento del DVR e degli strumenti e documenti di gestione (procedure di sicurezza, piano di miglioramento, etc.);
- (vi) Riunioni periodiche sulla sicurezza;
- (vii) Informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza;
- (viii) Sorveglianza sanitaria posta in essere dal Medico Competente;
- (ix) Iter procedurale in caso di infortunio. Registro degli infortuni;

- (x) Attività di sopralluogo posta in essere dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti con delega di funzioni, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In generale, del compimento delle attività elencate e dei controlli sulle stesse effettuati deve essere data evidenza, mediante adeguato supporto documentale, che, ove richiesto o ritenuto comunque opportuno, deve essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

(i) NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro nomina uno o più Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti professionali e delle capacità di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008.

Del servizio di prevenzione e protezione fanno parte, oltre al Responsabile, gli Addetti al SPP, gli addetti al primo soccorso e gli addetti all'antincendio. Il Servizio di Prevenzione e Protezione opera in staff al Datore di Lavoro e collabora con la struttura organizzativa aziendale ai fini della sicurezza.

I provvedimenti di nomina dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i relativi *curricula*, devono essere trasmessi, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il rischio incendio; individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e le procedure di sicurezza; ne verifica l'attuazione, effettuando i necessari e periodici aggiornamenti; provvede alla formazione, informazione e all'addestramento dei lavoratori.

In particolare, il Responsabile del servizio, o altro soggetto da questi formalmente delegato, viene coinvolto nel processo di scelta e/o acquisto delle attrezzature di lavoro.

Le richieste al Datore di Lavoro, aventi ad oggetto la messa a disposizione delle risorse necessarie per l'attuazione dei piani per la sicurezza, devono essere formulate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione per iscritto e contenere le motivazioni che dimostrano la necessità dell'investimento.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che esplica nel modo di volta in volta ritenuto più opportuno, attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, sopralluoghi, verifiche delle procedure di sicurezza e aggiornamenti delle stesse.

Le funzioni svolte dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sono particolarmente significative ai fini di un pieno adeguamento alle disposizioni di legge: per tale ragione, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta uno degli interlocutori principali dell'Organismo di Vigilanza ed è chiamato altresì a svolgere una serie di attività di verifica circa l'effettiva attuazione delle misure prescritte ai fini di ridurre i rischi per i lavoratori. Il tutto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge, che affidano a tale soggetto la competenza a elaborare non solo le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, ma anche i sistemi di controllo di tali misure.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mantiene evidenza di tutte le attività poste in essere.

Il Datore di Lavoro e, per quanto di competenza, i Dirigenti con delega di funzioni, verificano periodicamente l'attività svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sollecitando la redazione di relazioni o l'indizione di specifici incontri che consentano loro di avere contezza circa lo stato del sistema di prevenzione e protezione. Di tale attività rimane evidenza.

(ii) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il Datore di Lavoro nomina altresì uno o più medici competenti, destinati a svolgere le funzioni attribuite dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con riferimento in particolare a quanto stabilito dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro trasmette all'Organismo di Vigilanza i provvedimenti di nomina dei Medici competenti, con i relativi *curricula*.

(iii) IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA GERARCHICA ED ORGANIZZATIVA

Al fine di garantire l'adozione e l'osservanza di tutte le misure poste a tutela dei lavoratori, la struttura organizzativa aziendale deve essere formalizzata, trasparente e caratterizzata da una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

L'individuazione dei soggetti titolari di poteri decisionali, gestionali, di controllo e di spesa avviene attraverso il conferimento di deleghe da parte del Datore di Lavoro e la successiva individuazione dei Dirigenti e dei Preposti alla sicurezza.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione redige un organigramma per la sicurezza, che indichi compiti, poteri e responsabilità di tutti i soggetti investiti di incarichi nell'ambito del sistema di prevenzione dal rischio infortuni e malattie professionali.

Tale organigramma viene sottoposto alla approvazione da parte del Datore di Lavoro, il quale provvede altresì a verificare con cadenza periodica la "attualità" del sistema delineato.

Il Responsabile Qualità e Ambiente informa tempestivamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle modifiche della struttura aziendale che possano, anche indirettamente, influire sull'organigramma per la sicurezza.

(iv) VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

La valutazione dei rischi aziendali e la redazione del documento finale di valutazione dei rischi (DVR) costituiscono obblighi non delegabili da parte del Datore di Lavoro (art. 17).

In tali attività, tuttavia, il Datore di Lavoro è coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente.

La documentazione in materia di sicurezza si compone:

- 1) di un **Documento Generale**, in cui sono riportate, tra le altre, le informazioni relative alla struttura organizzativa di tipo funzionale preposta alla gestione della sicurezza; alla distribuzione territoriale e logistica. Il Documento indica inoltre i criteri che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha utilizzato per effettuare l'attività di valutazione dei rischi, sia per la sicurezza e l'igiene del lavoro che per il rischio incendio;
- 2) delle **relazioni specifiche**, in cui confluiscono la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione e protezione;
- 3) dei **piani di emergenza**;
- 4) del **piano di manutenzione**, contenente l'anagrafica delle attrezzature di lavoro in uso e degli impianti in esercizio, con l'indicazione delle

- rispettive scadenze di manutenzione e degli interventi previsti alle scadenze;
- 5) del **rapporto di valutazione dei rischi aziendali**, contenente le risultanze della valutazione dei rischi di tutte le unità lavorative, classificate e codificate per matrice omogenea di pericolo lavorativo;
 - 6) delle **schede di rischio mansione**, contenenti i risultati della valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione dei rischi lavorativi specifici di mansione;
 - 7) dei **piani di miglioramento e controllo**, che scaturiscono dai rilievi, dalle analisi, dalle valutazioni dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione definite in sede di valutazione dei rischi e individuati nei luoghi di lavoro;
 - 8) delle **istruzioni operative**, volte a individuare le singole modalità di attuazione delle misure.

(v) AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEGLI STRUMENTI E DOCUMENTI DI GESTIONE (PROCEDURE DI SICUREZZA, PIANO DI MIGLIORAMENTO, ETC.)

La valutazione dei rischi deve essere periodicamente aggiornata e il DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifica almeno due volte all'anno che i contenuti del Documento siano ancora corrispondenti all'assetto aziendale "attuale". Il Responsabile Sicurezza e Ambiente, o soggetto da questi delegato, informa tempestivamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle **modifiche della struttura aziendale** che possano, anche indirettamente, influire sull'organigramma per la sicurezza.

Al fine di assicurare l'**aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza alle novità legislative**, all'interno dell'organizzazione aziendale deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di *service* esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e della normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in tema di SSL.

Tale funzione comunicherà al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ogni intervento normativo che possa incidere sul Documento di Valutazione dei rischi.

(vi) RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA

Le riunioni periodiche sulla sicurezza (previste dall'art. 35 del D.Lgs. n.81/2008) devono essere effettuate almeno una volta all'anno.

Le riunioni devono avere luogo altresì in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, anche in relazione alla programmazione e all'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Alle riunioni partecipano:

- il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le riunioni hanno ad oggetto:

- a) il DVR;
- b) l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Le riunioni vengono convocate dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; copia del verbale viene trasmessa all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della sicurezza per i lavoratori può richiedere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione la convocazione di riunioni straordinarie per gravi e motivate situazioni di rischio.

(vii) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI FINI DELLA SICUREZZA

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute vengono elaborati dal Datore di Lavoro, in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e approvati nel corso delle riunioni di cui al punto che precede. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

Il Datore di Lavoro trasmette all'Organismo di Vigilanza, almeno annualmente, una relazione in cui riassume le modalità, le cadenze, i contenuti e i risultati delle attività di formazione.

La formazione deve essere impartita in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi.

I lavoratori che utilizzano attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono un addestramento adeguato e specifico, che li metta nelle condizioni di utilizzare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche per gli altri lavoratori.

(viii) SORVEGLIANZA SANITARIA POSTA IN ESSERE DAL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente:

- 1) effettua gli accertamenti preventivi, volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- 2) effettua gli aggiornamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 3) almeno una volta all'anno effettua le visite periodiche dei luoghi di lavoro, redigendo apposite relazioni. Tali relazioni sono trasmesse al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza;
- 4) collabora e si coordina con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, anche suggerendo modifiche al Documento di valutazione dei rischi;
- 5) sottopone a sorveglianza sanitaria i dipendenti, redigendo le cartelle sanitarie;
- 6) partecipa alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- 7) in occasione delle riunioni di cui al punto che precede, comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati.

(ix) ITER PROCEDURALE IN CASO DI INFORTUNIO. REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Ogni notizia di infortunio deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio del Personale il quale, a sua volta, provvede a darne comunicazione immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Qualora emerga che l'infortunio sia anche indirettamente ascrivibile a lacune del sistema organizzativo a presidio della sicurezza dei lavoratori, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avverte senza indugio il Datore di Lavoro o il Dirigente con delega di funzioni competente, affinché vengano adottate le misure necessarie per scongiurare il reiterarsi dell'infortunio.

Quale che sia l'esito della propria indagine, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione informa per iscritto l'Organismo di Vigilanza circa le valutazioni formulate quanto ai fatti accaduti.

Il **registro degli infortuni** – nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro per almeno due giorni - è gestito e custodito dall'Ufficio del Personale, che attraverso una consulenza esterna provvede alla compilazione della modulistica e agli altri adempimenti previsti dalla normativa di settore, curando altresì la comunicazione dei dati all'INAIL.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione vigila sulla corretta tenuta del registro degli infortuni.

(x) ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO POSTA IN ESSERE DAL DATORE DI LAVORO, O DAL DIRIGENTE CON DELEGA DI FUNZIONI, DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DAL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con cadenza semestrale il Datore di Lavoro, o il Dirigente o il preposto con delega di funzioni, compie, insieme con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sopralluoghi finalizzati all'individuazione, nei luoghi di lavoro e in relazione alle attività svolte dai lavoratori, di tutte le situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza, l'igiene del lavoro e il rischio incendio.

Le situazioni critiche rilevate vengono identificate e valutate al fine di stabilire il livello di rischio ed eliminare, ovvero ridurre, il rischio stesso attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione.

Al termine di tali attività il Datore di Lavoro, o Dirigente o preposto con delega di funzioni, redige e approva le **Relazioni Specifiche**, costituenti parte della documentazione in materia di sicurezza.

A sua volta, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pone in essere delle verifiche con l'obiettivo di accertare:

- lo stato di applicazione delle misure organizzative e formative;
- lo stato di apprendimento e di familiarità con quanto prescritto nelle procedure di emergenza;
- il controllo dell'efficienza e dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione predisposte.

Le verifiche vengono condotte mediante:

- sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
- interviste con le figure professionali presenti;
- interviste con le figure individuate per la gestione dell'emergenza;
- simulazioni di casi di emergenza.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sintetizza i risultati (da conservare agli atti) delle verifiche in una nota inviata al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge regolarmente sopralluoghi nelle sedi operative, comunicando al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ogniqualvolta ne ravvisi l'esigenza.

9.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro, RSPP) deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene:

- l'attività di formazione / informazione in tema di sicurezza;
- i livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 5 giorni;
- segnalazioni di eventuale mancato rispetto delle disposizioni aziendali per la prevenzione e la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- le contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte dell'Autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- i documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

Il sistema di controllo interno, rispetto alle attività a rischio descritte in questo paragrafo, si basa sulle seguenti prescrizioni procedurali:

- Invio trimestrale da parte delle Risorse Umane di eventuali segnalazioni di mancato rispetto delle disposizioni aziendali;
- Revisione segnaletica e invio trimestrale dai responsabili di funzione di eventuali segnalazioni di mancato rispetto delle disposizioni aziendali;
- Formazione del personale;

- Invio annuale dell'idoneità sanitaria
- Invio trimestrale dello scadenziario revisioni mezzi.

La Funzione preposta alla sicurezza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

La stessa ha, altresì, l'onere di segnalare qualsiasi indicazione che ritenga utile al miglioramento dei protocolli adottati internamente in materia, al fine di migliorare il sistema di organizzazione e gestione esistente.

In merito all'attività di *reporting*, l'OdV avrà il compito di comunicare al CdA e al Collegio Sindacale della Società, secondo le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo.

PARTE SPECIALE IV

– I reati informatici –

10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- 10.1 Tipologia di reati
 - 10.2 Processi sensibili
 - 10.3 Prescrizioni generali di comportamento
 - 10.4 Prescrizioni procedurali specifiche
-

10.1 Tipologia di reati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis recante disposizioni in tema di responsabilità dell'ente in relazione a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (in vigore dal 5.04.2008).

In tal modo, l'inserimento dei crimini informatici tra i reati rilevanti ai fini 231 contribuisce ad ampliare ulteriormente la responsabilità "penale-amministrativa" dell'Ente.

Le nuove fattispecie criminose introdotte nel D. Lgs. 231/2001 ed elencate all'art. 24-bis, mediante specifico rinvio al codice penale, sono:

Articolo di riferimento	Fattispecie
-------------------------	-------------

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 491-bis c.p. – <i>Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria</i></p>	<p>La norma punisce la falsificazione dei documenti informatici attraverso le disposizioni penali sino ad oggi riguardanti esclusivamente la falsificazione dei documenti cartacei. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.</p>
<p>Art. 615-ter c.p. – <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i></p>	<p>Chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantenga contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. La norma tutela il “domicilio informatico” dell’utente (persona fisica, giuridica, privata o pubblica, o altro ente) qualunque sia il contenuto dei dati racchiusi in esso. La duplicazione di dati acquisiti con accesso abusivo ad un sistema informatico integra la condotta tipica di cui alla norma in oggetto.</p>
<p>Art. 615-quater c.p. – <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i></p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni idonee a tale scopo.</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
Art. 615-quinquies c.p. – <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni in esso contenute ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, diffonde comunica o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature o programmi informatici.
Art. 617-quater c.p. – <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
Art. 617-quinquies c.p. – <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Art. 635-bis c.p. – <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>	Chiunque distrugge, deteriora, cancella altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Art. 635-ter c.p. – <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>	Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Articolo di riferimento	Fattispecie
Art. 635-quater c.p. – <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>	Chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Art. 635-quinquies c.p. – <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>	Se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Art. 640-quinquies c.p. – <i>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</i>	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per ognuna di tali fattispecie la norma prevede, a carico dell’ente, una sanzione pecuniaria ed una sanzione interdittiva.

10.2 Processi sensibili

I reati informatici investono il processo di gestione dei sistemi informativi nella sua interezza: ai fini del Modello, dunque, sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l’elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- la definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi;
- la protezione fisica dei dati;

- l'uso dei sistemi informativi;
- i controlli specifici.

In ragione di quanto emerso dall'analisi di *risk assessment*, deve rilevarsi che lo sviluppo raggiunto dall'azienda appare sufficientemente organizzato ed adeguato e tale da garantire una separazione delle funzioni e dunque delle responsabilità in materia.

In particolare:

- Revet risulta dotato del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza);
- ogni *client* utilizzatore del sistema informatico dispone di una propria password di accesso e ciascun *pc* è protetto da antivirus. La protezione e l'aggiornamento dei sistemi informatici sono affidati a consulenti esterni all'Azienda;

I punti di debolezza riscontrati in tale area riguardano:

- l'uso dei sistemi informativi, in quanto l'ente non dispone di specifici protocolli per l'accesso e l'uso degli stessi;
- la protezione dei dati, dal momento che l'Azienda non dispone di sistema di protezione del locale adibito a server aziendale.

10.3 Prescrizioni generali di comportamento

Obiettivo della presente Sezione è la creazione di un apparato di controlli – ai fini della creazione del Modello – atto a scongiurare gli specifici rischi connessi ai reati di criminalità informatica.

Tale sistema di controlli persegue l'obiettivo di ridurre il rischio che le procedure per la salvaguardia, l'accesso, l'elaborazione e l'utilizzo di programmi software, siano manomesse, consentendo altresì la corretta gestione dei dati elaborati.

Ulteriore obiettivo è quello di ridurre il rischio che le attrezzature hardware e software dell'organizzazione aziendale siano utilizzate in modo illegittimo al fine di commettere reati di criminalità informatica.

Nel caso di specie, dunque, Revet dovrà porre particolare attenzione affinché, nelle procedure riguardanti il processo di gestione dei sistemi informativi e tutte le attività ad esso collegate, siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e affinché tali responsabilità risultino altresì coerenti con il quadro dei controlli specifici ai fini 231.

10.4 Prescrizioni procedurali specifiche

Le prescrizioni procedurali relative alle attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale riguardano:

- (a) la protezione fisica dei dati;
- (b) l'uso dei sistemi informativi;
- (c) i controlli specifici.

(A) PROTEZIONE FISICA DEI DATI

E' necessario garantire la salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software mediante:

- l'installazione e la gestione di sistemi di allarme, antifurto, antincendio o simili;
- l'installazione e la gestione di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica;
- l'installazione e la gestione di package antivirus, costantemente aggiornati;
- il controllo degli accessi ai locali ove sono localizzate le fonti informatiche;
- l'inventario periodico delle attrezzature hardware, dei programmi software e delle licenze d'uso.

(B) USO DEI SISTEMI INFORMATIVI

E' necessario che Revet risulti conforme alle seguenti prescrizioni specifiche:

- possesso di *password* di accesso personalizzate, per profilo aziendale e per dipendente;
- conservazione delle *password* di accesso in luoghi protetti e gestione delle stesse affidata al soggetto responsabile del sistema per l'attribuzione e la modifica periodica (sia esso un Responsabile interno o un soggetto esterno incaricato della cura dei sistemi informatici);
- periodici salvataggi di *back-up* dei dati;
- conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di *back-up* in luoghi idonei alla loro salvaguardia;
- controllo degli accessi ad internet e alla trasmissione dei dati a soggetti esterni all'Azienda.

(C) CONTROLLI SPECIFICI

E' opportuno che il soggetto responsabile dei sistemi informativi (sia esso anche un soggetto esterno a Revet) effettui verifiche sull'efficienza del sistema, attraverso interventi periodici di manutenzione e simulazioni di alterazioni di funzionamento.

In particolare, è necessario che Revet risulti conforme alle seguenti prescrizioni specifiche di controllo:

- possibilità di accesso ai programmi e alle reti esterne senza l'uso delle *password*;
- possibilità di alterazione di documenti già stampati, in particolare modifiche a fatture, dati di apertura di bilancio, registrazioni effettuate in esercizi precedenti;
- possibilità di *cracking* delle *password*;

(D) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'eventuale funzione aziendale preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti:

- le attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software;
- i controlli e le verifiche periodiche sull'efficienza del sistema;
- le evidenze su eventuali usi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione.

Nel caso in cui dette attività siano di competenza dei soggetti esterni incaricati da Revet, quest'ultima deve provvedere a che tali soggetti informino la Funzione responsabile delle circostanze summenzionate.

La Funzione preposta (o, eventualmente, il soggetto esterno incaricato da Revet) ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale deroga alle procedure inerenti il processo - specificandone la motivazione - nonché ogni anomalia significativa eventualmente riscontrata.

PARTE SPECIALE V

– I reati di riciclaggio –

11. REATI DI RICETTAZIONE , RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' ILLECITA.

- 11.1 Tipologia di reati
 - 11.2 Processi sensibili
 - 11.3 Prescrizioni procedurali specifiche
-

11.1 Tipologia di reati

La responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, di provenienza illecita. Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 è intervenuto inserendo l'art. 25 octies, disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità, di provenienza illecita (art. 648, 648bis e 648ter c.p.).

In particolare al comma 1 dell'art. 25 octies è previsto che *“ in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (verificare) , ai sensi dell'art.10 D.lgs. 231/01. Nel caso in cui il denaro, beni o utilità, provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote”*

Il comma 2 prevede inoltre che *“ nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art.9 comma 2, per una durata non superiore a 2 anni”*.

Le nuove fattispecie criminose introdotte nel D. Lgs. 231/2001 ed elencate all'art. 25-octies, mediante specifico rinvio al codice penale, sono:

- art. 648cp – Ricettazione: il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, è acquistato, ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un

qualsiasi delitto. La condotta criminosa si configura anche nei confronti di chi si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

- Art.648-bis cp – Riciclaggio: fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altri utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lire 2000000 a lire 30000000.
- Art.648-ter cp – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lire 2000000 a lire 30000000.
- Art.648-ter-1 cp – Autoriciclaggio: Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.

11.2 Processi sensibili

In considerazione dell'organizzazione aziendale e dell'attività di Revet S.p.A., si ritiene comunque che allo stato siano astrattamente ascrivibili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nel corso delle attività di:

- Contratti di acquisto e /o di vendita;
- Transazioni finanziarie;
- Sponsorizzazioni;
- Comunicazione verso i soci.

11.3 Prescrizioni procedurali specifiche

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia nel codice etico della società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno si basa sui presenti fattori:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali / finanziari sulla base di alcuni indici/ documenti (acquisizione di informazioni sull'azienda, soci e amministratori tramite la visura camerale con dicitura antimafia e procedure concorsuali e DURC);
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi.
- Verifiche sulla tesoreria dell'azienda (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti).
- Revisione periodica da parte di società di revisione.
- Revisione periodica da parte di sindaci revisori.

PARTE SPECIALE VI

– I reati ambientali –

12. REATI AMBIENTALI.

- 12.1 Tipologia di reati
- 12.2 Processi sensibili
- 12.3 Prescrizioni procedurali specifiche

12.1 Tipologia di Reati

Il Decreto Legislativo n.121/2011 di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25 undecies recante disposizioni in tema di responsabilità dell'ente in relazione ai "Reati Ambientali" in vigore dal giorno 16.08.2011 ed aggiornati in data 29/05/2015 con l'introduzione degli Ecoreati.

Le nuove fattispecie criminose introdotte nel D.Lgs. 231/01, elencate all'art. 25 undecies riportate integralmente nel Modello all'allegato 4 "Elenco dei Reati e delle Sanzioni", che possono trovare applicazione nella realtà industriale di Revet sono di seguito elencate:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 137, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 - <i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose</i></p>	<p><u>Comma 1</u> Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p><u>Comma 2</u> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>
<p>Art. 137, comma 3 del D.Lgs. 152/06 - <i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni</i></p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p>
<p>Art. 137, comma 5 (Primo periodo) del D.Lgs. 152/06 - <i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite</i></p>	<p>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
Art. 137, comma 5 (Secondo periodo) del D.Lgs. 152/06 - <i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite</i>	Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
Art. 137, comma 11 del D.Lgs. 152/06 - <i>Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee</i>	Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.
Art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/06 - <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>	(Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b)

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 256, comma 1 (Lettera b) del D.Lgs. 152/06 - <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i></p>	<p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>
<p>Art. 256, comma 5 del D.Lgs. 152/06 - <i>Miscelazione di rifiuti</i></p>	<p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>
<p>Art. 256, comma 6 (Primo periodo) del D.Lgs. 152/06 - <i>Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi</i></p>	<p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 257, comma 1 del D.Lgs. 152/06 - <i>Bonifica dei siti</i></p>	<p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>
<p>Art. 257, comma 2 del D.Lgs. 152/06 - <i>Bonifica dei siti da sostanze pericolose</i></p>	<p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
<p>Art. 258, comma 4 (Secondo periodo) del D.Lgs. 152/06 - <i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i></p>	<p>Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Art. 259, comma 1 del D.Lgs. 152/06 - <i>Traffico illecito di rifiuti</i>	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Art. 260, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 - <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 260-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06 - <i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i> Per i tempi e i modi dell'applicabilità del SISTRI si veda, in ultimo, l'art.11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.	Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Art. 260-bis, comma 7 (secondo e terzo periodo) del D.Lgs. 152/06 - <i>Sistema</i>	Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i></p> <p>Per i tempi e i modi dell'applicabilità del SISTRI si veda, in ultimo, l'art.11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.</p>	<p>con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p>
<p>Art. 260-bis, comma 8 (Primo periodo) del D.Lgs. 152/06 - <i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i></p> <p>Per i tempi e i modi dell'applicabilità del SISTRI si veda, in ultimo, l'art.11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.</p>	<p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
<p>Art. 260-bis, comma 8 (Secondo periodo) del D.Lgs.152/06 -<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i></p> <p>Per i tempi e i modi dell'applicabilità del SISTRI si veda, in ultimo, l'art.11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.</p>	<p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
<p>Art. 279, comma 2 e 5 del D.Lgs. 152/06 - <i>Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria</i></p>	<p>Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>
<p>Art 3, comma 7 della L. 549/93 - <i>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.</i> <i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</i></p>	<p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Art. 8, comma 1 e 2 del D. Lgs. 202/07 - <i>Inquinamento doloso provocato da navi</i></p>	<p>Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Comma 2 - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>
<p>Art. 9, comma 1 e 2 del D. Lgs. 202/07 - Inquinamento colposo provocato da navi</p>	<p>Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Comma 2 - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>
<p>Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale</p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Art. 452 – quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente</p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Art.452 – octies c.p. - Circostanze</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>aggravanti</p>	<p>416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
<p>Art. 452- sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 452- octies c.p. Circostanze aggravanti</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
<p>Art. 452- novies c.p. Aggravante ambientale</p>	<p>Quando un fatto già previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.</p>
<p>Art. 452- terdecies c.p. Omessa bonifica</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

12.2 Processi sensibili

In considerazione dell'organizzazione aziendale e delle attività di Revet S.p.A, si ritiene che potrebbe sussistere il rischio di commissioni di reati ex art. 25 undecies 231/01 in tutte le attività svolte all'interno del sito e durante le attività del trasporto su strada.

12.3 Prescrizioni procedurali specifiche

Innanzitutto dobbiamo premettere che la normativa in vigore è in continuo aggiornamento, anche in considerazione del fatto che la disciplina del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stata a più riprese innovata (da ultimo con D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.) e che pertanto produrrà un sensibile ritocco delle sotto riportate attività e adempimenti attualmente in vigore.

In relazione all'analisi dei flussi informativi derivanti dai materiali in entrata e in uscita (vedi Flusso Documenti per ODV ver. 4.3) si raggiunge la conclusione di valutare sufficientemente organizzata la struttura per la gestione trasparente delle informazioni al fine del controllo e verifica dei dati immessi.

Il sistema di controllo interno riguarderà principalmente la verifica della regolarità degli adempimenti legislativi ex D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni in materia ambientale; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti macro aree di interesse :

- Mud (Modello unico dichiarazione ambientale)
- Registro di Carico / Scarico dei rifiuti;
- Registro di Intermediazione;
- FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) e DDT
- Relativamente al Sistri: la verifica per quanto riguarda i "nuovi rifiuti speciali pericolosi" prodotti a seguito del trattamento del multimateriale.

Il sistema di controllo interno, rispetto alle attività a rischio descritte in questo paragrafo, si basa sulle seguenti prescrizioni procedurali:

- verifica periodica mediante analisi della qualità degli scarichi e delle emissioni in atmosfera;

- verifica, sia in fase di affidamento che periodicamente, del possesso del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività di trasporto e conferimento di rifiuti da parte delle ditte che operano in rapporto contrattuale con Revet;
- verifica periodica dei depositi temporanei dei rifiuti e dei conferimenti degli automezzi durante la fase di scarico;
- verifica in fase di ritiro dei rifiuti, al fine di evitare il conferimento di rifiuti impropri;
- verifica settimanale del rispetto dei limiti autorizzati per la gestione dei rifiuti;
- procedura di preparazione e risposta alle emergenze ambientali;
- controllo periodico delle fughe di sostanze nocive per lo strato di ozono e compilazione dei relativi libretti;
- invio trimestrale dai responsabili di funzione del registro impianto di trattamento acque;
- aumentare la frequenza degli audit per la verifica della corretta archiviazione delle autorizzazioni;
- aggiornamento procedura rifiuti con indicazione delle tempistiche e delle quantità massime ammissibili per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari;
- prevedere un protocollo di campionamento per l'invio dei campioni al laboratorio e comparare le analisi effettuate con altro laboratorio;
- proiezioni temporali delle quantità stoccate;
- valutare la possibilità di introdurre un registro informatico delle emissioni in alternativa a quello cartaceo;
- aggiornamento procedura gestione sostanze pericolose;
- Verifica periodica da parte del Responsabile Tecnico trasporto rifiuti
- Codice etico;
- Sistema sanzionatorio;
- Contratto con ditta specializzata per garantire interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di emergenza;
- Procedura per la gestione dei cambiamenti che possono avere un impatto sulle autorizzazioni in possesso dall'azienda (es. introduzione nuovo punto di emissione, nuovi scarichi idrici, nuove zone di stoccaggio.)

PARTE SPECIALE VII

– Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –

13. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 13.1 Tipologia di reati
- 13.2 Processi sensibili
- 13.3 Prescrizioni procedurali specifiche

13.1 Tipologia di Reati

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *duodecies*, che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Pertanto, a norma dell'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione di questa fattispecie di delitto è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

13.2 Processi sensibili

Considerando l'organizzazione aziendale e delle attività di Revet, si ritiene che la funzione aziendale nell'ambito della quale potrebbe sussistere il rischio di commissioni di reati ex art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 è l'Ufficio del Personale, per le attività di selezione e assunzione del personale.

13.3 Prescrizioni procedurali specifiche

Nell'espletamento della propria attività per conto di Revet, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 *duodecies* del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e, periodicamente, durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui Revet collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

PARTE SPECIALE VIII

– Reati di Criminalità Organizzata –

14. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- 14.1 Tipologia di reati
- 14.2 Processi sensibili
- 14.3 Prescrizioni procedurali specifiche

14.1 Tipologia di Reati

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha introdotto (con l'art. 2, comma 29) nel corpo del D.Lgs.231/2001 l'articolo 24-ter, In particolare l'articolo 24-ter recita:

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Nella tabella che segue sono meglio identificate le fattispecie criminose introdotte nel D.Lgs.231/2001 ed elencate all'art. 24-ter, mediante specifico rinvio al codice penale:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 416 c.p. – <i>Associazione delinquere</i> per</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>Art. 416-bis- <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere.</i></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Art. 416-ter c.p. - <i>Scambio elettorale politico-mafioso.</i></p>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
<p>Art. 630 c.p. - <i>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.</i></p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
<p>Art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>	<p>Comma 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Comma 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>Comma 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Comma 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Comma 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Comma 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Comma 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Comma 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>

Dall'analisi dei processi aziendali, si ritengono applicabili all'ente i seguenti reati:

- Associazione per delinquere;
- Associazioni di tipo mafioso;
- Scambio elettorale politico-mafioso.

Per l'analisi dei reati associati sono state fatte alcune considerazioni:

- Valutazione della responsabilità dell'ente per i "REATI ASSOCIATIVI" (per associazioni create con lo scopo, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati). Infatti la rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma è condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.
- Valutazione delle responsabilità dell'ente nel caso di reati commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

14.2 Processi sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito dell'analisi dei rischi eseguita, si ritiene che nell'ambito dei processi aziendali possano risultare "sensibili" le seguenti macroattività:

- Gestione attività commerciali, compresa la stipula di nuovi contratti, i rinnovi contrattuali,
- La creazioni e partecipazioni ad associazioni quali ATI, Consorzi, GEIE, etc.
- Approvvigionamento di beni e servizi e qualifica dei fornitori
- Attività di controllo delle frazioni estranee per successivo ribaltamento dei costi di smaltimento sui clienti;
- Attività amministrativo-contabili e di incasso quali: dismissione dei cespiti aziendali, acquisto/vendita di strumenti finanziari e gestione immobili, emissione fatture;
- Gestione del personale, compresi i collaboratori esterni;
- Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi
- Riunioni con i dipendenti

14.3 Prescrizioni procedurali specifiche

Per quanto riguarda i reati legati all'associazione a delinquere "semplice" o mafiosa" l'organizzazione ha definito i processi sensibili e le relative ipotesi di reato partendo dal presupposto che l'articolo 24-ter si riferisce esplicitamente al delitto associativo e non già ai delitti fine programmati dal sodalizio criminoso. Occorre però considerare che questo comporterebbe un ampliamento indeterminato del rischio-reato, connesso alla realizzazione in forma associativa di qualsiasi delitto, dato che teoricamente l'associazione per delinquere potrebbe essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Pertanto per quanto riguarda le prescrizioni procedurali da adottare, il sistema di controllo interno dovrà considerare che:

1. Per tutte le attività sensibili devono essere rispettate le leggi vigenti, le norme del Codice Etico, i principi generali di comportamento presenti nel Modello, le procedure interne aziendali (quali la Procedura di Qualifica dei fornitori, la Procedura Acquisti, le Procedure di Gestione dei Rifiuti, la compilazione tempestiva delle Schede di Contatto, la trasparenza nella organizzazione delle riunioni con i dipendenti, etc.). In particolare devono essere rispettate tutte le prescrizioni procedurali previste per i reati già analizzati;

2. Per tutti i destinatari del presente Modello (compresi i fornitori di beni e servizi, i dipendenti ed i collaboratori esterni), in funzione dell'attività sensibile in essere, dovranno essere valutati preventivamente e periodicamente i comportamenti e le condotte attraverso strumenti quali:
 - a. certificato penale generale;
 - b. certificato dei carichi pendenti;
 - c. certificazione antimafia;
 - d. autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanne con sentenza passate in giudicato per i reati di cui all'art. 24-ter;
 - e. rispetto delle clausole contrattuali;
 - f. istituzione e gestione di Liste di Fornitori qualificati;
 - g. etc.
3. Promozione e verifica periodica della propria qualificazione etica attraverso iscrizione dell'ente nelle "White List" prefettizie o adesione a Protocolli di Legalità.

In particolare si specifica, in aggiunta a quanto già eventualmente formalizzato e previsto nelle procedure aziendali specifiche, che l'organizzazione al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale obbliga i destinatari della presente parte del Modello al rispetto di alcune disposizioni specifiche, in funzione delle attività sensibili individuate:

1. Per le attività che coinvolgono i seguenti aspetti:
 - Gestione attività commerciali, compresa la stipula di nuovi contratti, i rinnovi contrattuali;
 - La creazione e partecipazione ad associazioni quali ATI, Consorzi, GEIE, etc.
 - Approvvigionamento di beni e servizi e qualifica dei fornitori
 - Attività amministrativo-contabili e di incasso quali: dismissione dei cespiti aziendali, acquisto/vendita di strumenti finanziari e gestione immobili, emissione fatture.

E' fatto obbligo per tutti i soggetti coinvolti al rispetto di quanto contenute nelle norme e regolamenti applicabili (obblighi di legge e/o procedure aziendali).

Si segnalano in particolare le seguenti prassi consolidate:

- quanto già indicato al paragrafo 5.1, nella parte speciale V (Reati di riciclaggio)
- verifiche periodiche del budget (almeno quadrimestrale)
- utilizzo di software gestionali che prevedono procedure di firma ed approvazione specifiche ed a più livelli di controllo;
- controlli periodici dei sindaci revisori e/o società di revisione;
- utilizzo di sistemi di tracciabilità anche nel caso di pagamento in contanti;

- procedure di qualificazione dei fornitori codificate secondo quanto richiesto dalle prescrizioni normative cogenti e dagli standard (tra cui UNI 14001, OHSAS 18001) cui volontariamente si attiene l'organizzazione;
- sottoscrizione del Codice Etico e del Modello per tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione (sia come personale esterno che interno ovvero collaboratori esterni).

Inoltre l'organizzazione, soprattutto nei casi di prestazioni/ordini/partecipazioni in ati/contratti di importi rilevanti (superiori a 100.000 €) dovrebbe prevedere almeno i seguenti strumenti di valutazione preventiva:

- la richiesta preliminare (per i soggetti coinvolti) di certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti ovvero casellario giudiziario comprensivo della legenda con i riferimenti associati. o di autocertificazione sostitutiva (es. Dichiarazione ex art.38 D.Lgs. 163/2006).
 - nel caso dell'attività legate alla valutazione del valore residuo di beni aziendali (quando non ancora ammortizzate) la Società dovrebbe disporre la collaborazione dell'ente interessato con un ente terzo a garanzia di trasparenza e competenza.
- Gestione del personale, compresi i collaboratori esterni;
Per le attività di selezione del personale, di qualunque livello, dovrebbero essere utilizzati criteri di:
- Professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
 - Uguaglianza di trattamento;
 - Quanto già indicato nel paragrafo 4.2 e nelle procedure aziendali di riferimento
 - Affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base dell'acquisizione preliminare di almeno i seguenti documenti e/o autocertificazioni: certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti ovvero casellario giudiziario comprensivo della legenda con i riferimenti associati. o di autocertificazione sostitutiva.

Per le altre attività sensibili individuate e che possono risultare da tenere sotto controllo nell'ambito della protezione dal reato di "scambio elettorale politico-mafioso":

- Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi
- Riunioni con i dipendenti

Sono state ritenute valide le procedure e prassi aziendali esistenti e già richiamate nei paragrafi precedenti, ed in particolare:

- L'utilizzo delle *schede di contatto* nei casi di rapporti con la pubblica amministrazione;
- La predisposizione di ordini del giorno per le riunioni con tutti i dipendenti.

PARTE SPECIALE IX

– Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti contro l'industria e il commercio; violazione diritto d'autore –

15. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO e DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO e VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE

- 15.1 Tipologia di reati
- 15.2 Processi sensibili
- 15.3 Prescrizioni procedurali specifiche

15.1 Tipologia di Reati

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto con l'art. 15 (tutela penale dei diritti di proprietà industriale) nel corpo del D.Lgs.231/2001 l'articolo 25-bis, 25-bis1 e 25-novies.

In tal modo, l'inserimento dei crimini in termini di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio e violazione diritto d'autore tra i reati rilevanti ai fini 231 contribuisce ad ampliare ulteriormente la responsabilità "penale-amministrativa" dell'Ente.

Le nuove fattispecie criminose introdotte nel D. Lgs. 231/2001 ed elencate all'art. 25-bis, 25-bis1 e 25-novies, mediante specifico rinvio al codice penale, sono:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p>Art. 453 - <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i></p>	<p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
<p>Art. 454 - <i>Alterazione di monete</i></p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>
<p>Art. 455 - <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Art. 457 - <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i></p>	<p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Art. 459 - <i>Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
<i>di bollo falsificati</i>	introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 460 - <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Art. 461 - <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Art. 464 co. 1 - <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione</i>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art. 464 co. 2 - <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede</i>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p>Art. 473 - <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali</i></p>	<p>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>
<p>Art. 474 - <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>
<p>Art. 513 - <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i></p>	<p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
<p>Art. 513 bis - <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i></p>	<p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p>Art. 514 - <i>Frodi contro le industrie nazionali</i></p>	<p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474</p>
<p>Art. 515 - <i>Frode nell'esercizio del commercio</i></p>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
<p>Art. 516 - <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i></p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p>Art. 517 - <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i></p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>
<p>Art. 517 ter - <i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i></p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Art. 517 quater - <i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i></p>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
<p>Art. 171 della Legge n. 633/1941 - <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p>	<p>[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>.....</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	<p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>.....</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto</p>

Articolo di riferimento	Fattispecie
	comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

15.2 Processi sensibili

In considerazione dell'organizzazione aziendale e delle attività di Revet S.p.A, si ritiene che possa sussistere il rischio di commissioni dei precedenti reati nel corso delle seguenti attività:

- le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente la trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero;
- attività settore commerciale, compresa partecipazione a gare;
- presentazione domande, pratiche per Uffici Pubblici/Amministrazione (es. CPI, Albo gestori);
- pagamento in contanti (detenzione di contanti in cassa per permettere piccoli acquisti di importo inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente);
- acquisto di beni contenenti marchi identificativi (compresa marcatura CE);
- comunicazioni esterne;
- gestione di pagina web aziendale, account Facebook, Twitter;
- attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale, sponsorizzazioni ed eventi.

15.3 Prescrizioni procedurali specifiche

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia nel codice etico della società e delle procedure aziendali, a tutti i soggetti i Destinatari del Modello hanno obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- acquisire rilevatore di banconote false;
- puntuale controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- effettuare il controllo sulle banconote rientranti dalla prima operazione successiva al prelievo in banca;
- immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare e non conservare e archiviare la distinta e la ricevuta di acquisto;
- effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e prelevare in un posto diverso dalla banca;
- detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità;
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, files di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo.

PARTE SPECIALE X

– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- 16.1 Tipologia di reati
- 16.2 Processi sensibili
- 16.3 Prescrizioni procedurali specifiche

16.1 Tipologia di Reati

La Legge 16 agosto 2009, n. 99 ha introdotto con l'art. 4 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) nel corpo del D.Lgs.231/2001 l'articolo 25-decies.

In tal modo, l'inserimento del crimine in termini di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria tra i reati rilevanti ai fini 231 contribuisce ad ampliare ulteriormente la responsabilità "penale-amministrativa" dell'Ente.

La nuova fattispecie criminosa introdotta nel D. Lgs. 231/2001 ed elencata all'art. 25-decies, mediante specifico rinvio al codice penale, è:

- Art. 377 bis cp - è caratterizzato dall'evento costituito dall'induzione del soggetto chiamato dall'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento, non in base ad una sua libera scelta ma in forza di un comportamento minaccioso o di un accordo. L'espressione "induzione" assume così valenza "istigatoria" quale conseguenza dei comportamenti descritti dall'art 377 bis c.p. ; si è in presenza di un'induzione effetto per di più non coincidente con la consumazione divenendo il momento della progressione delineato dalla norma che ha il suo epilogo nel silenzio o dichiarazioni mendaci. La

giurisprudenza sostiene che si trova di fronte ad un reato “proprio” con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, inteso in senso ampio, quindi, anche al di fuori dei limiti dell’art 526 c.p.p., come ad esempio quelle in grado di comprendere i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art 273 c.p.p. per l’adozione di una misura cautelare.

In definitiva l’art. 377 bis c.p. è inquadrabile nei reati di danno.

16.2 Processi sensibili

In considerazione dell’organizzazione aziendale e delle attività di Revet S.p.A, si ritiene che possa sussistere il rischio di commissioni dei precedenti reati nel corso delle:

- attività di controllo di gestione;
- attività settore commerciale, compresa partecipazione a gare;
- emissione di atti per la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazioni libere da parte di soggetti direzionali e non direzionali;
- rapporti con Autorità competente;
- partecipazione a processi con riferimento alle attività aziendali.

16.3 Prescrizioni procedurali specifiche

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia nel codice etico della società e delle procedure aziendali, a tutti i soggetti i Destinatari del Modello hanno obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- gli atti pubblici devono essere firmati esclusivamente dal Legale Rappresentante o dai suoi delegati;
- Codice Etico;
- effettuare audit periodici di conformità legislativa.

DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento per l'Organismo di Vigilanza;

Allegato 2: Codice Etico;

Allegato 3: Elenco dei reati e delle sanzioni ai sensi del D.Lgs 231/2001;

Allegato 4: Decreto legislativo 231/2001;

Allegato 5: Sistema disciplinare;